Anno 1874. Roma - Mercoledì, 17 Giugno Num. 143.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna* o *spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1946 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 3 febbraio 1871, n. 33 (Serie 2ª), sul trasferimento della capitale, e l'analogo regolamento approvato con Nostro decreto dello stesso giorno, n. 36;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, estesa alla provincia di Roma con Nostro decreto del 17 novembre 1870, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il Nostro decreto del 26 gennaio 1873 col quale, in seguito al voto della Commissione tecnica governativa, di cui agli articoli 3 e 5, lettere *A* ed *M* del suddetto regolamento 3 febbraio 1871, fu espropriata per causa di utilità pubblica e per servizio del Governo l'area non fabbricata annessa al convento di Santa Maria della Concezione, dei PP. Cappuccini, presso piazza Barberini in Roma;

Visto il decreto del 22 aprile 1874 del Ministero dei Lavori Pubblici, con cui è accertata in lire 2000 la rendita annua netta attribuita ai terreni come sopra espropriati, decorrenda dal 10 febbraio 1873, data della presa di possesso di quei terreni;

Vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402, che applica alla provincia di Roma le leggi sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico;

Ritenuto che per le esigenze di amministrazione del Debito Pubblico la inscrizione della rendita deve farsi con decorrenza dal 1° gennaio 1874, e che al soddisfacimento del prorata d'interessi arretrati dal 10 febbraio a tutto dicembre 1873 la Direzione Generale del Debito Pubblico provvederà con buoni a parte,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la inscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico, in aumento al consolidato 5 0|0, di una rendita di lire duemila (L. 2000), con decorrenza di godimento dal 1° gennaio 1874, da intestarsi a favore della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma, in rappresentanza del convento di Santa Maria della Concezione, dei PP. Cappuccini, in detta città.

Art. 2. Con buoni a parte la Direzione Generale del Debito Pubblico provvederà al soddisfacimento a favore della Giunta summentovata del prorata d'interessi dal 10 febbraio a tutto dicembre 1873, nella somma di lire *millesettecentottantatrè* e centesimi *trentatrè* (L. 1783 33), dovuto sulla rendita di cui al precedente articolo.

Art. 3. Quando il fondo stanziato al capitolo 1° dello stato di prima previsione della spesa delle Finanze per l'anno 1874 non risultasse sufficiente a far fronte all'aumento di spesa per le rate semestrali d'interessi scadenti al 1° luglio 1874 ed al 1° gennaio 1875 sulla nuova inscrizione di rendita di lire 2000 di cui all'articolo 1°, vi sarà provveduto mediante prelevamento dalla corrispondente somma dal fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie, in conformità del disposto dall'articolo 32 della legge sull'Amministrazione del Patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale, 22 aprile 1869, n. 5026. Eguale provvedimento sarà adottato per soddisfare al prorata d'interessi dal 10 febbraio a tutto dicembre 1873 sulla stessa rendita, qualora ne risulti insufficiente il fondo stanziato al capitolo 40 del suddetto stato di prima previsione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il N. 1949 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 5 marzo ultimo scorso, n. 1861;

Udito il Consiglio per gli Archivi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le Sovrintendenze agli Archivi di Stato sono dieci.

Art. 2. Il territorio di ciascuna Sovrintendenza è stabilito in conformità della tabella seguente:

Denominazione della Sovrintendenza	Provincie componenti il territorio della Sovrintendenza
Degli archivi piemontesi	Alessandria, Cuneo, Novara, Torino.
Id. liguri...	Genova, Porto Maurizio.
Id. lombardi.	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio.
Id. veneti ..	Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.
Id. emiliani .	Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
Id. toscani..	Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Siena.
Id. romani..	Ancona, Ascoli, Macerata, Perugia, Pesaro, Roma.
Id. napolitani	Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Teramo.
Id. siciliani .	Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani.
Id. sardi...	Cagliari, Sassari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Il N. 1942 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 28 della legge del 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª);

Visto l'atto di costituzione del Consorzio del 30 maggio dei sei Istituti di credito contemplati dall'articolo 1° di essa legge, e la deliberazione di esso Consorzio del 31 detto, sull'assunzione provvisoria come consorziali d'alcuni tagli di biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Ministri delle Finanze e del Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Fino a che non siano emessi i biglietti del Consorzio della forma e dei tagli voluti dall'articolo 4 della legge del 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), e da cominciare col 20 del corrente mese di giugno, sono dichiarati appartenenti al Consorzio dei sei Istituti di credito, e però mantenuti in circolazione, col privilegio della inconvertibilità, i biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia dei tagli di lire 1, 2, 5, 10, 20, 250 e 1000.

Art. 2. L'ammontare complessivo dei biglietti di lire 1, 2, 5, 10, 20, 250 e 1000, così dichiarati consorziali, non potrà eccedere le lire 860,000,000 a quanto ora ascende il debito del Tesoro verso la Banca.

La Banca Nazionale nel Regno d'Italia dovrà diminuire la circolazione degli altri tagli in proporzione di quanto debba crescere la circolazione dei tagli consorziali, perchè questi giungano all'ammontare complessivo delle lire 860,000,000.

Alla detta somma di lire 860,000,000 la Banca Nazionale nel Regno d'Italia aggiungerà in biglietti degli stessi tagli lire 30,000,000, nel corso dell'anno, in esecuzione alle leggi del 21 e 24 dicembre 1873, numeri 1731 e 1745 (Serie 2ª), con più le somme che sulle restanti lire 110,000,000 del mutuo stabilito con la legge del 19 aprile 1872, n. 759, venissero stanziate dal Parlamento prima della formazione dei biglietti consorziali.

Tanto i biglietti per trenta milioni, quanto i biglietti da emettere per le altre somme come sopra, saranno considerati consorziali.

Art. 3. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia rimane per effetto della presente dichiarazione saldata del suo credito verso il Tesoro, il quale, a contare dal 20 giugno corrente, ne diventa debitore verso il Consorzio. E il Consorzio delle sei Banche provvederà a ritirare i biglietti dichiarati provvisoriamente consorziali appena che abbia pronti i propri biglietti secondo la citata legge.

Art. 4. Dallo stesso giorno 20 giugno comincierà in favore del Consorzio a decorrere l'annualità stabilita dall'articolo 2 della legge, e cesserà ogni analoga corresponsione verso la Banca Nazionale, alla quale resta riservato il diritto verso il Consorzio ad un'indennità da stabilirsi per la cessione dei sopra indicati biglietti.

Art. 5. I biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia dei tagli di lire 500, 100, 50, 40 e 25 nei limiti portati tanto dall'articolo 2 del presente decreto, quanto dagli articoli 6, 7 e 8 della legge, rimangono in circolazione per conto di essa Banca senza privilegio della inconvertibilità, ma col corso legale, a senso dell'articolo 15 della legge citata.

Art. 6. Avranno parimente corso legale, a senso dello stesso articolo 15, tutti i biglietti delle altre cinque Banche, qualunque ne sia il taglio, nei limiti indotti dagli articoli 7, 10 e 13 della legge.

Art. 7. Appena sieno pronti per l'emissione i nuovi biglietti del Consorzio, e in nessun caso, non mai al di là del termine massimo stabilito dal 2° capoverso dell'articolo 32 della legge, le cinque Banche ritireranno i loro biglietti di lire 250, 20, 10, 5, 2, 1 e di 0,50; i quali frattanto formeranno parte della circolazione a corso legale di esse Banche.

Nello stesso modo e tempo saranno dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia ritirati i biglietti di lire 40 e 25.

Art. 8. Dentro tre mesi dal 20 giugno, gli Istituti di credito, che in virtù del decreto del 1° maggio 1866, n. 2873, ricevettero dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia biglietti di essa Banca in relazione alla massa metallica immobilizzata, dovranno restituire alla medesima quei biglietti; e questi di mano in mano che le verranno rimborsati, dovrà la Banca Nazionale ritirare dalla circolazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 14 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.
G. FINALI.

Il Num. DCCCLXV (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la deliberazione per alcune modificazioni dello statuto presa nell'assemblea generale del 5 febbraio 1874 dagli azionisti della Società cooperativa di consumo, anonima per azioni nominative, stabilita in Bologna colla denominazione di *Società Cooperativa degli Operai di Bologna*, e col capitale di lire 100 mila diviso in n. 5000 azioni di lire 20 ciascuna;

Visto lo statuto di detta Società e i RR. decreti che la riguardano 16 luglio 1868, numero MMXXX, 14 ottobre 1868, n. MMLXI, 5 novembre 1868, n. MMLXXI, 18 aprile 1869, n. MMCXXXIV, 9 giugno 1870, numero MMCCCXCVIII, e 15 giugno 1873, numero DCLXXXVII;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato e reso esecutorio il riformato statuto della *Società Cooperativa degli Operai di Bologna*, che sta inserto all'atto pubblico di deposito del 9 maggio 1874, rogato in Bologna dal notaio Giuseppe Verardini, al n. 5930 di repertorio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

Il Num. DCCCLXVI (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società per le operazioni di credito ordinario, di risparmio ed altre stabilita in Giarre (Catania) col titolo di *Banca di Credito in Giarre* e col capitale nominale di lire 100,000 diviso in n. 200 azioni da lire 50 ciascuna;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

La Società di credito, anonima per azioni al portatore, denominatasi *Banca di Credito in Giarre*, sedente in Giarre ed ivi costituitasi con l'atto pubblico dell'8 gennaio 1874, rogato Alfio Sorbello, al n. 6 di repertorio, è autorizzata, ed è approvato il suo statuto che sta inserto all'atto pubblico di deposito del 1° maggio 1874, rogato in Giarre dallo stesso notaro Alfio Sorbello, al n. 118 di repertorio.

Art. II.

La Banca contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 150 annuali pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

S. M., *sulla proposta del Ministro dell'Interno, con decreti 24 maggio 1874, ha fatte le seguenti disposizioni:*

De Ferrari avv. Filippo, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato segretario di 1ª classe nell'Amministrazione medesima;

Marelli Francesco, applicato nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dispensato di ufficio dal servizio;

Cobianchi Bartolomeo, id. id., id. ed ammesso a far valere i titoli per quella indennità a cui possa aver diritto;

Sabatini Domenico, id. di 1ª classe nell'Amministrazione dei sifilicomi, promosso contabile nell'Amministrazione medesima.

S. M., *sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, in udienza del 28 maggio 1874, ha fatte le seguenti disposizioni:*

De Bartolomeis Cesare, capitano nell'arma di artiglieria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;

Della Ripa Abramo, tenente nell'11° reggimento d'artiglieria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;

Frank Giuseppe, tenente d'artiglieria in aspettativa per riduzione di corpo, richiamato all'effettivo servizio nell'arma stessa.

IL MINISTRO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 7 del regolamento approvato col Regio decreto 28 luglio 1861, n° 163;

Visto l'art. 15 del Regio decreto 11 settembre 1864, n° 1931,

Ha determinato e determina:

Art. 1. L'esame prescritto dall'art. 7 del regolamento approvato col Regio decreto 28 luglio 1861, n° 163, per gli aspiranti all'uffizio di allievo verificatore dei pesi e delle misure avrà luogo il giorno 1° agosto e nei giorni successivi nelle città di Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Art. 2. Avranno uffizio di Commissioni esaminatrici per le città di Firenze e di Torino le due sezioni della Commissione consultiva dei pesi e delle misure.

Per la città di Roma, avrà ufficio di Giunta esaminatrice la stessa Commissione accennata all'art. 11 del presente decreto.

Nelle città di Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Venezia gli esami saranno dati dalle Commissioni create presso gl'istituti tecnici.

Art. 3. Gli aspiranti dovranno dar saggio del loro sapere mediante esame per iscritto ed esame orale.

Tali esami avranno luogo in conformità del programma annesso al presente decreto.

I temi dell'esame scritto saranno trasmessi dal Ministero ai presidenti delle Giunte esaminatrici in un piego suggellato, che essi apriranno alla presenza dei candidati all'atto di cominciare l'esame.

Art. 4. L'esame scritto comincierà alle ore 9 antimeridiane del giorno 1° agosto e non potrà durare oltre le 5 pomeridiane.

È vietato ai candidati di conferire tra loro durante l'esame e di consultare alcun documento scritto o stampato eccetto le tavole dei logaritmi.

Nella sala dell'esame starà sempre un componente della Commissione esaminatrice.

Art. 5. Gli scritti firmati dai candidati saranno consegnati al componente della Commissione che assisterà all'esame. Egli annoterà sopra ciascuno di essi l'ora in cui fu consegnato, e li vidimerà colla propria firma.

Art. 6. Quando vi sia fondata persuasione che per comunicazioni avute con persone estranee, o in qualsiasi altro modo sia stata compromessa la sincerità dell'esame scritto, il candidato non sarà ammesso all'esame verbale e la Commissione ne farà cenno nel processo verbale.

Art. 7. Le Commissioni esaminatrici non pronuncieranno giudizio sull'esame scritto.

Art. 8. L'esame verbale sarà dato in pubblico sui temi del programma e a scelta degli esaminatori.

Questo esame durerà non meno di tre quarti d'ora, e non potrà eccedere un'ora per ogni candidato.

Art. 9. Per detto esame la Commissione procederà alla votazione a scrutinio segreto e gli esaminatori disporranno di 10 punti ciascuno.

Art. 10. Terminato l'esame, la Commissione esaminatrice ne redigerà processo verbale, indicando il nome e il cognome dei candidati che si presenteranno, di quelli che si sono ritirati durante l'esame, o che non furono ammessi, per le cause accennate all'articolo 6, all'esame verbale, ed il numero dei voti riportati dai candidati nell'esame verbale.

La Commissione potrà aggiungervi tutte le considerazioni che ravvisi opportune.

Trasmetterà quindi il verbale, insieme agli elaborati dello esame scritto, al Ministero in piego raccomandato.

Art. 11 L'esame scritto sarà giudicato da apposita Commissione, nominata dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 12. Non sarà sottoposto a giudizio l'esame scritto di coloro che nell'esame verbale non conseguirono i punti richiesti per l'idoneità.

Per essere dichiarato idoneo è d'uopo ottenere in ciascuna materia d'esame orale e scritto almeno la metà dei punti assegnati agli esaminatori.

Art. 13. Terminata la votazione, la Commissione Ministeriale formerà la lista di classificazione dei candidati giudicati idonei.

Questa classificazione sarà fatta in ragione della somma dei punti da ciascun candidato ottenuti nell'esame orale e nello scritto.

Nel caso di parità di punti fra due o più candidati si terranno come criterio di precedenza: in primo luogo, i servizi prestati allo Stato; in secondo luogo, gli studi fatti, e per ultimo l'età.

D'ogni cosa la Commissione farà cenno in apposito verbale.

Art. 14. Coloro che avranno ottenuta l'idoneità saranno nominati allievi verificatori dei pesi e delle misure secondo il posto che occupano nella lista di classificazione.

Art. 15. Non saranno ammessi agli esami se non coloro che abbiano compiuta l'età di anni 21 e non oltrepassino quella di anni 30; e siano di costituzione fisica, sana e robusta.

Art. 16. Coloro che intendono di essere ammessi all'esame di concorso devono farne domanda in carta da bollo di L. 1 al Ministero, non più tardi del 15 luglio prossimo venturo: l'ammissione all'esame sarà decretata dal Ministro.

La domanda dovrà essere corredata dalla fede di nascita, da un certificato medico, e da un certificato di buona condotta con recente data, rilasciato dall'autorità municipale del luogo di residenza, o dagli attestati, in originale od in copia autentica, degli studi fatti, dei gradi conseguiti e degli uffizi tenuti.

Art. 17. Nella domanda, di cui è cenno nel precedente articolo, ciascun aspirante dovrà indicare in quale delle città indicate nell'articolo 1° intenda di presentarsi all'esame.

Art. 18. Gli aspiranti apprenderanno per cura dell'Amministrazione se furono ammessi all'esame.

Quando siano ammessi dovranno presentarsi nel giorno precedente all'esame al presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 19. Il presente decreto, insieme al pro-

gramma degli esami, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed affisso all'ingresso delle prefetture e sottoprefetture, e degli ufficii di verificazione dei pesi e delle misure.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1874.

Pel Ministro: E. Morpurgo.

PROGRAMMA

degli esami di concorso ai posti di allievo verificatore dei pesi e delle misure.

Esami in iscritto.

Le prove scritte saranno quattro, e saranno compiute in due giorni distinti:

Nel 1° giorno i candidati eseguiranno una composizione letteraria, e daranno saggio di conoscere le leggi ed i regolamenti in vigore pel servizio metrico in apposito scritto.

Nel 2° giorno risolveranno due temi, uno riguardante le nozioni di fisica o chimica elementare, l'altro riguardante la statica e le sue applicazioni alla costruzione ed all'uso delle bilancie.

Esame verbale.

L'esame verbale si aggirerà sugli argomenti seguenti:

1. Aritmetica: cioè le quattro operazioni fondamentali sui numeri e sulle frazioni ordinarie e decimali, la riduzione delle frazioni ordinarie e decimali e viceversa, il calcolo dei numeri complessi, l'estrazione della radice quadrata e cubica, le proporzioni e progressioni, l'uso pratico delle tavole dei logaritmi;

2. Geometria elementare: definizioni, circolo, misura degli angoli, linee proporzionali e figure simili, misura delle aree terminate da linee rette e da archi circolari, superficie piane ed angoli solidi, cubatura dei poliedri, misura delle superficie e dei volumi del cilindro, del cono, della sfera e delle parti loro;

La costruzione e l'uso delle scale dei nonnii e delle viti micrometriche;

3. Nozioni elementari di statica: cioè il parallelogramma delle forze, la composizione delle forze parallele, la definizione del centro di gravità, i mezzi di determinare sperimentalmente la posizione del centro di gravità di qualsivoglia corpo regolare od irregolare, i metodi grafico e numerico di trovare il centro di gravità di un dato sistema di pesi, le regole pei centri di gravità dei triangoli, dei poligoni, degli archi, segmenti e settori circolari, dei prismi, delle piramidi e delle parti della superficie e della solidità della sfera, i principii della leva e del piano inclinato;

4. Descrizione e nomenclatura delle bilancie o stadere semplici e composte, teorica elementare delle bilancie o stadere oscillanti, condizioni cui questi strumenti debbono soddisfare, metodo delle doppie pesate, determinazione sperimentale della mobilità di una bilancia data;

5. Nozioni elementari di fisica sulla dilatazione dei corpi pel calore, sulla costruzione dei termometri, e sul ragguaglio delle graduazioni centesimali reaumuriana, e di Fahrenheit, costruzione ed uso del barometro, pesi assoluti e densità, principio di Archimede sulle perdite di peso dei corpi solidi immersi in un fluido, correzioni da farsi ai pesi determinati nell'aria, bilancie idrostatiche, areometri, temperatura della massima densità dell'acqua, caduta dei gravi nel vuoto;

6. Nozioni elementari di chimica sulla proprietà dei metalli impiegati nella costruzione dei pesi e delle misure e particolarmente sulla loro ossidazione, e l'analisi delle leghe;

7. Conoscenza delle antiche misure le più usuali, e loro riduzioni in misure metriche.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI.

Esami dei volontari dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse pel passaggio ad impiego retribuito, ed esami di concorso per abilitazione all'esercizio delle funzioni di commesso gerente.

Il Direttore generale del Demanio e delle tasse sugli affari,

Visti gli articoli 6 ed 8 del Reale decreto 10 aprile 1870, n. 5746, ed il Reale decreto 16 aprile 1874,

Determina:

1° Sono aperti gli esami di concorso dei volontari demaniali pel passaggio ad impiego retribuito e quelli di abilitazione all'esercizio delle funzioni di commesso gerente. Agli esami dei volontari pel passaggio a posto retribuito saranno ammessi i volontari nominati in seguito dell'esito favorevole sortito negli esami di idoneità alla carriera demaniale del 18 novembre 1872.

2° Gli esami avranno luogo nei giorni 1° e seguenti del mese di settembre 1874 presso le Intendenze di finanza di Alessandria, Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Chieti, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Potenza, Roma, Torino, Venezia, e Verona, e verseranno tanto pei volontari, quanto per gli aspiranti alla carriera di commesso gerente sulle seguenti materie, cioè:

a) Legge di registro — Tasse contrattuali;
b) Id. — Tasse di successione;
c) Id. — Tasse giudiziali;
d) Legge sulle tasse di bollo;
e) Legge sulle tasse di negoziazione, o sulle tasse di manomorta, o su quelle ipotecarie, o sulle Società ed assicurazioni, ovvero sulle concessioni governative od altre congeneri;
f) Questioni di demanio o quesiti legali relativi;
g) Manutenzione degli uffici demaniali contabili;
h) Leggi organiche sull'Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari e sulla contabilità generale dello Stato.

Gli aspiranti all'esame di abilitazione ai posti di commesso gerente dovranno altresì risolvere un tema sui primi rudimenti del diritto e della procedura civile.

3° Gli aspiranti dovranno presentare non più tardi del 15 luglio p. v. all'Intendenza di finanza della provincia alla quale appartengono, la domanda di ammissione scritta e sottoscritta di loro pugno su carta bollata da centesimi 50, ed unirvi i seguenti documenti:

I volontari per l'esame d'idoneità a posto retribuito:
a) Il decreto di nomina a volontario demaniale;
b) L'attestato dell'Intendenza della provincia, dal quale resulti avere il candidato durante il suo tirocinio date prove di subordinazione, di intelligenza e di solerzia nell'adempimento de' suoi doveri;
c) La prova di aver prestata la malleveria prescritta dall'art. 35 del R. decreto 17 luglio 1872, numero 760.

Gli aspiranti all'esame di abilitazione ai posti di commesso gerente:
a) L'atto di nascita da cui resulti che l'età dell'esponente non è minore di 18 anni, nè maggiore di 30;
b) Un certificato del sindaco del domicilio, dal quale resulti essere l'aspirante italiano, e domiciliato nel Regno, di avere sempre tenuto una condotta irreprensibile e di godere la pubblica estimazione;
c) Un certificato di penalità a' sensi dell'art. 18 del regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2644, rilasciato dal cancelliere del tribunale correzionale da cui dipende il luogo di nascita dell'aspirante;
d) Un certificato medico di sana costituzione fisica;
e) Un attestato che provi avere l'instante fatto un corso completo di studi ginnasiali o tecnici.

Firenze, addì 10 maggio 1874.

Il Direttore Generale
Terzi.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Esami di ammissione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella Regia Scuola Superiore di Medicina Veterinaria di Napoli.

Gli esami di ammissione e di concorso si daranno nei capoluoghi di provincia nel mese di agosto 1874.

Per esservi ammesso ogni aspirante deve presentare al prefetto della rispettiva provincia, almeno 15 giorni prima che incominciano gli esami, una domanda corredata delle seguenti attestazioni:

1° Fede di nascita, da cui risulti aver lo aspirante l'età di 15 anni compiuti;

2° Attestazione di buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune, in cui ha il suo domicilio, ed autenticata dal prefetto o sottoprefetto;

3° Dichiarazione autentica, comprovante che ha riportato, con buon esito, lo innesto del vaccino, ovvero che ha sofferto il vaiuolo naturale.

Gli studenti, essendo liberi o pensionari, dovranno, nella domanda di ammissione all'esame, dichiarare, come intendono essere ammessi al corso di medicina veterinaria.

Gli studenti pensionari saranno scelti fra quelli che avranno dato migliori prove di capacità negli esami d'ammissione. Gli studenti, che superarono gli esami di licenza liceale o l'equivalente, se intendono di concorrere ad un posto gratuito, dovranno presentarsi allo esame.

Sono esenti dall'esame d'ammissione, come studenti liberi, quei giovani soltanto che, con autentica attestazione, dimostrino alla Direzione della Scuola di aver già superato con buon successo quello di licenza liceale, o l'equivalente, per cui il giovine sarebbe ammesso agli studi universitari.

Gli esami verseranno sugli elementi di aritmetica, di geometria e di fisica; sul sistema metrico decimale e sulla lingua italiana, secondo il programma annesso al regolamento della Scuola, approvato con Regio decreto del 29 marzo 1868, n° 4328, raccolta delle leggi; di più in una composizione scritta in lingua italiana ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro, dalla dettatura del tema.

L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Nessun concorrente potrà essere proposto al Ministero per la pensione, se non abbia ottenuto almeno quattro quinti dei suffragi.

Napoli, 1° giugno 1874.

Il Direttore della Regia Scuola Superiore di Medicina Veterinaria di Napoli
Falconio.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Il Governo Giapponese ha abolito le due differenti bollature stabilite in addietro sui cartoni destinati all'esportazione e su quelli destinati alla riproduzione interna.

Un bollo unico sarà d'ora innanzi applicato a tutti i cartoni indistintamente, i quali potranno essere portati senza restrizioni sul mercato di Yokohama.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 12 corrente in Campodolcino, provincia di Sondrio, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, lì 15 giugno 1874.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 150006 d'iscrizione sui registri della soppressa Direzione di Napoli per lire 30, al nome di Niscilli Concetta fu Gaetano, nubile, domiciliata in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Niscilli Concetta fu Gaetano nei Buonfrisco Gabriele, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 31 maggio 1874.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

Il procuratore generale alla Corte d'appello di Lucca,

Veduto l'articolo 15 della legge del 28 dicembre 1867, n. 4137,

Rende pubblicamente noto per gli effetti di che nell'art. 12 e seguenti della legge stessa:

Che dopo un intero semestre dal giorno della pubblicazione del presente avviso scade il periodo della durata della malleveria prestata dal signor Luigi Pratesi come conservatore delle ipoteche in Pescia, dal quale ufficio cessò il 24 aprile 1864.

Lì 11 giugno 1874.

Cosat.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Regia deputazione di storia patria per le provincie di Romagna.

Tornata XII, 10 maggio 1874.

Il socio corrispondente prof. Francesco Bertolini legge la prima parte di una sua dissertazione intitolata: *La signoria di Odoacre e l'origine del medio evo.*

Il ch. dissertatore si propone di dimostrare come non si convenga alla verità storica il convenzionale accordo cronologico di far cominciare il medio evo dalla signoria di Odoacre; il quale accordo ebbe origine dal considerare la signoria di Odoacre come fine dell'occidentale impero di Roma, il che fecero primi Marcellino cronista del secolo VI, poi il goto Jordanis e il longobardo Paolo Diacono, seguiti dai posteriori cronisti e dagli storici moderni. Egli incomincia per ciò dal ridurre al suo giusto valore la signoria italica di Odoacre. E di vero gli storici occidentali del secolo V, Eugippio, Ennodio, l'anonimo Valesiano, che conobbero da presso Odoacre o assisterono ai fatti, Cassiodoro e Procopio, amici, nemici o indifferenti, non lasciarono scritta parola dalla quale resulti che ei vedessero nell'avvenimento di Odoacre una sostanziale mutazione delle condizioni politiche d'Italia e del mondo occidentale. Due storici orientali poi, pur contemporanei, Malco retore filadelfese e Candido Isauro, attestano ambedue, compiendosi l'uno con l'altro, un fatto, che, omesso per ignoranza o voluto omettere per iscaltrezza dagli storici i quali considerano Odoacre come l'ultimo demolitore dell'impero, viene a dare il più vero concetto della signoria di lui: cioè, le due ambasciate a Zenone imperatore d'Oriente, la prima in compagnia a quella del senato di Roma annunziante non aver la città bisogno di un imperatore proprio, avere il senato eletto Odoacre a suo capo e protettore dell'occidente, volesse l'imperatore conferirgli la dignità di patrizio e il governo della diocesi d'Italia: la seconda, di Odoacre stesso, dopo la morte del pretendente Giulio Nepote, a rendersi più favorevole l'animo dell'imperatore bizantino. E che la domanda del patriziato non fosse nè finzione nè lustra di vanità, lo prova l'esersi Odoacre astenuto dall'esercizio del potere sovrano nelle cose non urgenti, finchè non la ebbe ottenuta: di fatti, nelle liste consolari degli anni 477, 78 e 79 mancano i consoli d'occidente, certo perchè l'elezione dei consoli era prerogativa imperiale. E la durata che gli storici antichi variamente, secondo che vi comprendono, o no, la guerra con Teodorico, attribuiscono al dominio di Odoacre, conviene al conferimento della dignità patrizia e non al titolo regio. Re, Odoacre non fu se non dei barbari, senza che determinasse mai il suo regno, senza che vestisse le insegne: imperatore dei Romani non volle o non osò essere: egli cercò di restituire il sistema constantiniano di un impero unico e indivisibile sedente in Costantinopoli, e d'introdurre nel ristorato sistema, come elemento legittimo e necessario, la sua signoria su la diocesi d'Italia, unico avanzo dell'impero occidentale.

Ma coteste relazioni fra Odoacre e l'impero orientale e il suo capo furono negate od obliate da quelli, che nella mancanza di tali relazioni trovarono la causa della spedizione di Teodorico. Per i quali, e per quelli che nella signoria d'Odoacre veggono il fine dell'impero occidentale, Odoacre è un invasore. Invasore lo disse Jordanis: invasore che mosse dagli estremi confini della Pannonia alla conquista d'Italia lo divulgò Paolo Diacono. Ma Eugippio contemporaneo ce lo mostra avviato in Italia con *alquanti barbari*: l'anonimo Valesiano ce lo dice figlio di Edicone, quello stesso che era generale dell'esercito d'Attila, del quale era segretario Oreste poi patrizio e padre di Augustolo: Procopio infine ce lo mostra, prima della ribellione, ufficiale della guardia imperiale. Prima della ribellione, abbiamo detto: perchè Odoacre, official dell'impero, figliuolo d'un antico collega del patrizio Oreste, cresciuto in Italia, Odoacre non fu invasore: egli da una di quelle rivolte militari, delle quali due anni prima avea dato esempio Oreste stesso contro Giulio Nepote, rivolte che avean la loro ragione d'essere nel dominio della forza militare inaugurato da Ricimero e avvalorato dal preponderare i barbari nell'esercito imperiale, da una rivolta militare, diciamo, mossa dalla cupidigia dei barbari, fu esaltato, a condizione ch'ei soddisfacesse a quella cupidigia. Ed egli fece una distribuzione di terre fra i militi barbari. In quali proporzioni? A dar retta a Procopio e alla *Historia miscella* essi si spartirono e sterminarono tutta l'Italia: vero è che Procopio tempera la esagerazione subito appresso, dicendo che si contentarono poi d'un terzo d'Italia. Ora cotesti racconti si fondano sul concetto che Odoacre avesse ingenti forze: ma la guerra con Teodorico mostra il contrario, e mostra ancora che le milizie barbariche erano tutte raccolte nella Italia superiore: Rimini fu il suo ultimo punto d'appoggio a mezzodì. Dunque lo spartimento delle terre fu parziale; e, trattandosi qui non di un esercito invasore, ma di turbe mercenarie, non dovè mutare gran fatto la proprietà territoriale. Anche considerata sotto questo aspetto la signoria di Odoacre non passa i limiti di un evento ordinario. Da Silla che assegnò terre in Italia a quarantasette legioni fino all'editto di Onorio che dava ai soldati il terzo delle case urbane, la colonizzazione violenta e le spogliazioni militari avevano più volte turbata la proprietà territoriale in Italia.

Giosuè Carducci *segretario.*

— Il *Monitore delle Strade Ferrate* pubblica la statistica degli accidenti ferroviarii verificatisi sulle linee dell'Alta Italia durante il 1873. Essa è divisa a mese per mese, e secondo le categorie seguenti:

1. Per accidenti ferroviari, distinti fra passeggieri ed agenti; cioè, fra i primi, 1 ucciso e 17 feriti più o meno gravemente; fra i secondi, 3 uccisi e 13 feriti.

2. Per imprudenza, distinti fra estranei ed agenti; cioè, fra i primi, 27 morti e 36 feriti; fra i secondi, 24 morti e 68 feriti.

3. Per propria volontà, distinti tra estranei ed agenti; cioè, fra i primi, 12 morti e 4 feriti; fra i secondi, 2 soli morti.

4. Manovali addetti alle stazioni, distinti tra quelli caricanti o scaricanti merci, e quelli eseguenti manovre; cioè, fra i primi, 67 feriti; fra i secondi, 7 morti e 111 feriti.

5. Manovali occupati nei lavori lungo le linee: morti 2, feriti 16.

6. Scontri lungo le linee, distinti fra un treno ed una locomotiva sciolta, e fra due treni in marcia; cioè, 1 fra i primi, ed 1 fra i secondi, ambidue per manovre e segnali falsi.

7. Urti, sia manovrando, sia con treni in marcia; cioè, fra i primi, 9 per falsi scambi e 119 per altre cause; fra i secondi, 1 per influenza atmosferica, 31 per manovre e segnali falsi, 7 per ostacoli sulla via, 1 per guasto di veicoli, e 2 per altre cause: in totale 68.

8. Sviamenti, sia manovrando, sia con treni in marcia; cioè, fra i primi, 56 per falso scambio, e 173 per altre cause; fra i secondi, 24 per difetti stradali, 11 per manovre e segnali falsi, 33 per ostacoli sulla via, 26 per guasti di locomotive o veicoli, e 18 per cause varie: in totale 86.

9. Rotture di assi, 20.

10. Falsi scambi di treni regolari, senza conseguenze funeste, 66.

11. Guasti di locomotive in servizio dei treni, 862.

12. Fermate anormali dei treni, di cui 125 per assicurare dei carichi, 411 per difetti al materiale, 116 per segnali falsi, 143 per ostacoli e 495 per cause varie: in totale 1290.

13. Ritardi ai treni e guasti al materiale per cause indipendenti dal servizio, 83.

14. Incendi, sia nelle stazioni che ai treni in marcia; cioè, fra i primi, 9 a merci o carri, e 14 ai fabbricati; fra i secondi, 6 a carri, 2 a carrozze.

15. Cadute dai treni, fra estranei ed agenti; cioè, 4 dei primi, e 22 dei secondi.

16. Attentati contro la sicurezza; cioè, con sassi lanciati contro i treni 51, ed altri diversi, 22.

Ora, riassumendo le suddette cifre, risulta che:

Sopra 16,595,553 viaggiatori trasportati si ebbe: 1 morto, cioè per ogni mille 0,00006, e per ogni milione 0,06; e 17 feriti, cioè per ogni mille 0,001, e per ogni milione 1,02.

Sopra 19,155 agenti in servizio attivo si ebbero: 36 morti, cioè per ogni mille 1,876; e 275 feriti, cioè per ogni mille 14,356.

Sopra 14,497,634 chilom. percorsi dai treni si ebbero: 2 scontri lungo le linee (treni in marcia), cioè per mille 0,0001; 68 urti (treni idem), cioè per mille 0,0046; e 86 sviamenti (treni idem), cioè per mille 0,0059.

— Dalla Direzione dell'ufficio *Veritas* venne testè pubblicata la seguente statistica dei sinistri marittimi che si ebbero a deplorare nel mese di aprile 1874:

Le navi a vela che andarono perdute furono 236, cioè: 93 inglesi, 29 norvegiane, 27 francesi, 25 tedesche, 24 americane, 8 olandesi, 6 italiane, 6 svedesi, 3 austriache, 3 danesi, 3 spagnuole, 3 russe, 2 greche, una brasiliana, una portoghese e due di bandiera ignota.

I battelli a vapore che si perdettero furono 23, vale a dire: 15 inglesi, uno tedesco, uno americano, uno spagnuolo, uno francese, uno olandese, uno italiano, uno norvegiano ed uno svedese.

Nelle due enumerazioni precedenti sono compresi 30 bastimenti velieri e 5 piroscafi che si suppongono completamente perduti, perchè non se ne ebbero più notizie.

— Il *Messaggiero Ufficiale* russo annunzia che, nel distretto di Bielgorod, alla distanza di due *verste* dal gran villaggio di Levriankevo, e di 15 *verste* da Bielgorod, in un campo seminato fu rinvenuto un bolide di grandi dimensioni, che eravi caduto il giorno prima. Quel bolide di forma assai irregolare, al momento in cui fu estratto dal suolo, ov'era penetrato ad una profondità di quattro piedi, pesava 257 libbre, ma è logico il supporre che originariamente pesasse di più, perchè i contadini se ne appropriarono dei pezzi prima che fosse stato pesato. La lunghezza del bolide in discorso, che fu trasportato a Bielgorod, è di pollici 21, la sua larghezza è di 17 pollici e la sua altezza di un piede, ed appartiene a quel gruppo di aeroliti che Rammelsberg noma il gruppo del ferro meteorico silicato.

— Sono stati di recente pubblicati:

L'*Annuario del Ministero delle Finanze* pel 1874, compilato per cura dello stesso Ministero (Roma, stamperia Reale).

L'*Annuario del Ministero della Istruzione Pubblica* pel 1873-74 (Roma, Regia tipografia).

La Statistica delle Carceri per l'anno 1872, per cura della Direzione generale delle carceri (Roma, tip. Artero e Comp.).

La *Relazione* e il *Bilancio dell'esercizio* 1873 della *Società Anonima Italiana per la Regia cointeressata dei Tabacchi* (Firenze, tip. della *Gazzetta d'Italia*).

La *Statistica* dell'esercizio delle Strade Ferrate Romane per l'anno 1873 (Firenze, Giuseppe Civelli).

DIARIO

La Camera inglese dei comuni, nella seduta del dì 11 giugno, ebbe a deliberare per la seconda lettura del *bill* destinato a regolare il lavoro delle donne e dei fanciulli nelle fabbriche; del quale progetto abbiamo già fatto cenno altra volta. Il ministro dell'interno, prendendo a svolgere il disegno di legge, disse che il *bill* mirava a ridurre a 56 ore e mezzo per settimana la durata del lavoro delle donne impiegate nelle fabbriche di tessuti, e di regolare le ore del lavoro degli adolescenti e dei fanciulli. Dopo di avere ascoltato le giuste osservazioni dei padroni e di avere conosciuto la loro disposizione a concertarsi su eque basi, il governo, sulle conclusioni del ministro dell'interno, ha stabilito il piano di legislazione da adottarsi, e raccomandò il *bill* attuale come un equo compromesso che punto non nuoce alle leggi di economia politica all'infuori delle modificazioni già stabilite nei regolamenti del lavoro.

Dopo il ministro prese la parola il signor Fawcett, il quale è d'avviso che l'effetto del *bill* sarà di imporre un limite anche al lavoro degli uomini adulti, epperciò diminuire il lavoro e di aumentare i salari; l'oratore disse opinare che, in luogo di mettere in campo la questione sulla durata del lavoro negli opifizi, sarebbe meglio lasciare alla stessa popolazione operaia la cura di definire questo tema. Onde l'oratore propose un emendamento per dichiarare che, secondo il parere della Camera, sarebbe inopportuno il promulgare disposizioni legislative che impongano nuove restrizioni alla durata del lavoro che devono compiere gli adulti nelle fabbriche.

Dopo alcune osservazioni dei signori Mandella e Davis, i quali appoggiarono il *bill* del governo, fu posto ai voti l'emendamento del signor Fawcett, e questo venne respinto con 295 voti contro 79. Il *bill* fu poscia approvato alla seconda lettura.

La stessa Camera dei comuni, nella seduta del 12, si è formata in Comitato generale per deliberare sul progetto di legge relativo alle istituzioni monastiche. Il signor Newdegate presentò la proposta seguente: « È urgente che i ministri di Sua Maestà sottopongano alla Camera un progetto di legge per la nomina dei commissari incaricati di procedere ad una inchiesta sulle istituzioni monastiche della Gran Bretagna. » Il proponente è d'avviso che tale inchiesta sia indispensabile nell'interesse stesso del personale che vive nell'interno delle comunità monastiche.

La proposta del signor Newdegate fu respinta da 237 contro 90 voti.

Nella Camera dei lords, seduta dell'11 giugno, lord Stanley d'Alderley interrogò il segretario di Stato per gli affari esteri quali sono i temi che devono essere trattati al Congresso internazionale, di cui è annunziata la prossima riunione a Bruxelles per iniziativa dell'imperatore di Russia; e chiese se l'Inghilterra vi si farà rappresentare.

Il conte di Derby rispose che tra gli oggetti che saranno discussi annoveransi: l'esercizio dell'autorità militare in un paese nemico; la distinzione da farsi tra i combattenti e i non combattenti; il trattamento dei prigionieri di guerra; la legalità delle rappresaglie, e altri argomenti di carattere analogo. Soggiunse che finora il governo britannico non ha inviato ancora alcuna risposta sulla sua partecipazione a questa conferenza; ma si è messo in comunicazione con altri governi a fine di conoscere le loro intenzioni a questo riguardo; subito che saranno queste conosciute, il governo saprà dire se prenderà, o no, parte a quella conferenza.

Il Consiglio federale germanico ha approvato la proposta della sua Commissione relativamente all'aumento delle tariffe ferroviarie. Molte rimostranze si erano mosse contro questo aumento, ma le Compagnie concessionarie ebbero il sopravvento; queste, infatti, nella crisi onde sono attualmente travagliate, sperano che questa riforma avvantaggerà il loro credito e le loro finanze.

Inoltre, il Consiglio federale non tarderà a cominciare la discussione delle riforme giudiziarie, delle quali la Commissione ha testè presentato le relazioni. È un lavoro immenso, preparato da lunga mano, e la cui discussione, come si crede, procederà rapidamente; tuttavia si prevede che su certi punti importanti non sarà tanto facile l'accordo dei governi.

La seduta del 13 corrente dell'Assemblea di Versaglia è stata d'una calma edificante. Gli scarsi deputati che vi presero parte si occuparono della discussione di una legge assolutamente estranea alla politica, di una legge di interesse commerciale ed industriale, relativa al punzone ufficiale per gli oggetti manufatti d'oro e d'argento, a qualunque titolo, e destinati alla esportazione. La discussione non potè essere esaurita nel corso della seduta. I giornali sostengono la necessità urgente che il punzone venga soppresso se si vuole che l'oreficieria francese possa sostenere la concorrenza estera.

A proposito della sospensione del *Pays*, del *XIXme Siècle* e del *Rappel*, il *Soleil* contiene le seguenti osservazioni alle quali si associano altri giornali: « La sospensione di tre giornali di differenti opinioni mostra come sia urgente il fare una legge sulla stampa la quale permetta di levare lo stato d'assedio e di riporre i giornali nel diritto comune. Infatti, sino a che lo stato d'assedio dura, il governo

si trova in una alternativa singolarmente imbarazzante.

« Se esso tollera la pubblicazione di articoli capaci di eccitare le passioni popolari e di provocare discordie civili gli si rimprovera la sua debolezza e lo si considera quasi come complice degli eccessi che tollera. Se, per contro, esso usa dei poteri eccezionali di cui dispone lo si accusa di agire arbitrariamente, di essere troppo severo con alcuni e troppo mite con altri.

« Non c'è che un mezzo di porre termine a tutte queste recriminazioni contraddittorie: fare una legge sulla stampa, una legge severa, inesorabile; ma una legge. Che essa sia concisa e precisa; che stabilisca una procedura semplice e rapida per cui la repressione venga immediatamente dopo il delitto. La Società non sarà disarmata ed il governo sarà sgravato della pesante responsabilità che fa pesare su di lui il mantenimento dello stato d'assedio.

« Il ministero del 25 novembre era entrato in quest'ordine di idee. Esso si disponeva a presentare tra breve un progetto di legge sulla stampa e crediamo anzi che gli studi relativi fossero assai inoltrati. Il ministero del 22 maggio farebbe opera avvisata, secondo noi, non perdendo di vista questa questione e prendendo le sue disposizioni per risolverla di concerto coll'Assemblea prima del termine della sessione. »

Il *Journal des Débats* conviene nella necessità che si ponga termine al regime presente della stampa, ma dichiara di non dividere l'idea che una legge in proposito debba essere soverchiamente severa, poichè ne verrebbe la solita conseguenza che essa durerebbe poco e verrebbe incompiutamente applicata.

Abbiamo ieri riferito il risultato che ebbe all'Assemblea di Versaglia la interpellanza Bethmont. È importante sapere che quella interpellanza aveva avuto per origine un concerto di quasi tutte le frazioni della Camera; concerto che venne poi a mancare all'ultima ora.

Su questo proposito i fogli parigini contengono i particolari che seguono:

La sinistra repubblicana si è riunita la sera dell'11 a Parigi sotto la presidenza del signor Duclerc. Sul principio di tale riunione, i presidenti dei diversi gruppi parlamentari della sinistra e della destra si erano affiatati in una sala per conferire circa ai termini di una interpellanza sugli incidenti degli ultimi giorni.

Dopo una deliberazione che ha durato due ore, i membri della conferenza si sono posti d'accordo sopra una formola che è precisamente quella che fu presentata più tardi dai tre gruppi della sinistra soltanto.

Le cause che hanno occasionato il ritiro dei capi della destra non sono esattamente conosciute ed i loro colleghi non avevano da ricercarle; ma quel che importa di rammentare si è la unanimità dei giudizi che condannano le manovre bonapartiste ed il dovere del governo di porvi un termine facendo rispettare la decisione sovrana del 1° marzo 1871.

IL RETTORE

DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Visti il Regio decreto 10 maggio 1858, e la legge 21 febbraio 1859;

Visti il Regio decreto 26 febbraio, e il decreto Ministeriale 25 marzo 1865;

Visti il Regio decreto 11 aprile, e il decreto Ministeriale 11 luglio 1869;

Visti i RR. decreti 24 agosto 1872 e 7 maggio 1874;

Vista la nota di S. E il Ministro di Pubblica Istruzione in data 15 maggio ultimo scorso, coll'elenco dei posti gratuiti nel R. Collegio *Carlo Alberto* per gli studenti delle provincie da mettersi al concorso,

Fa noto:

Che nel prossimo agosto, nei giorni e nelle città che saranno ulteriormente stabilite per decreto Reale, da pubblicarsi nel foglio ufficiale del Regno, si apriranno gli esami di concorso a 24 posti vacanti nel R. Collegio *Carlo Alberto* per gli studenti delle provincie, cioè 17 di fondazione Regia, 5 di fondazione Ghislieri (San Pio V), 2 di fondazione Dionisio.

I 17 posti di fondazione Regia (salvo uno riservato agli alunni degli istituti tecnici per la Facoltà di matematiche) sono indistintamente applicati a qualunque Facoltà e aperti a tutti gli studenti nativi delle antiche provincie dello Stato.

A questi posti possono anche concorrere gli aspiranti al corso di farmacia.

Dei 5 posti della fondazione Ghislieri, 4 sono destinati ai nativi del comune di Bosco, 1 ai nativi di Frugarolo.

Possono aspirare a questo ultimo posto gli studenti che avranno ottenuto, prima degli esami di concorso, il certificato di licenza ginnasiale, salvo che concorrano per lo studio di belle lettere, di filosofia, di storia naturale, di scienze fisiche e chimiche, per cui bisogna aver conseguito l'attestato di licenza liceale. Gli aspiranti ai 4 posti riservati per i nativi di Bosco debbono avere le condizioni stesse che sono prescritte per gli aspiranti ai posti di fondazione Regia (Legge 21 febbraio 1859). I 2 posti della fondazione Dionisio sono riservati alla Facoltà di leggi, e per i nati nel distretto dell'Università di Torino.

La pensione assegnata ai vincitori dei suddetti posti è di lire 70 per ciascun mese dell'anno scolastico.

Gli esami di concorso non dispensano i concorrenti dal sostenere gli esami di ammessione ai corsi universitari, ove non li abbiano ancora sostenuti.

Gli studenti, la cui famiglia abbia dimora stabile nella città ove ha sede una Università di studi, non sono ammessi, per attendere *alle scienze ivi insegnate*, a fruire del benefizio di un posto gratuito di Regia fondazione, fuorchè nel caso che, per assoluta mancanza di mezzi, non possano intraprendere una carriera universitaria.

Gli esami di concorso si daranno per gli alunni delle scuole classiche secondo le prescrizioni stabilite dal regolamento, approvato con R. decreto 10 maggio 1858, inserto al n. 2844 della raccolta degli Atti del Governo, e secondo il prescritto dal R. decreto 7 maggio 1874. Per quelli degli istituti tecnici aspiranti alla Facoltà di matematica secondo le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 11 luglio 1869.

Per essere ammessi all'esame di concorso gli aspiranti dovranno presentare al Regio provveditore della rispettiva provincia, od all'ispettore per le scuole del proprio circondario, fra tutto il giorno 5 del prossimo mese di luglio:

1° Una domanda scritta intieramente di proprio pugno, nella quale dichiareranno la Facoltà al cui studio intendono di applicarsi, ed il posto della fondazione al quale aspirano, come pure il domicilio della propria famiglia;

2° L'atto di nascita debitamente legalizzato;

3° Le carte d'ammessione allo studio del corso liceale, o dell'Istituto tecnico, compresa quella dell'ultimo anno, munite delle necessarie sottoscrizioni, le quali, per l'anno in corso, saranno limitate a tutto il mese di giugno;

4° Un certificato del preside del liceo, o del direttore del ginnasio o dell'Istituto tecnico in cui compirono i due ultimi anni di corso, comprovante la loro buona condotta. Qualora l'aspirante sia in corso di una Facoltà dovrà inoltre comprovare con un certificato del sindaco della città, nella quale attese agli studi universitari, che egli tenne buona condotta durante i medesimi;

5° Un certificato medico, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante sofferse il vaiuolo, o fu vaccinato con successo, e che non è affetto d'infermità comunicabile;

6° Un attestato del sindaco, il cui contenuto sia *confermato dal giusdicente locale, in seguito ad informazioni prese a parte*, nel quale sia dichiarata la professione che il padre ha esercitato od esercita, il numero e la qualità delle persone che compongono la famiglia di lui, il patrimonio che l'aspirante, il padre e la madre possedono, accennando se in beni stabili, in capitali, o fondi di commercio, in crediti iscritti, o non iscritti, non meno che la somma che essi pagano a titolo di contribuzione, certificata dall'ufficio dell'agente delle tasse.

I concorrenti dovranno presentare il certificato di licenza liceale, o dell'Istituto tecnico, o del ginnasio di cui sopra, al provveditore di quella provincia, in cui hanno luogo gli esami di concorso, e ciò conformemente al disposto dell'articolo 1, n° 1 della legge 3 agosto 1857

In mancanza dell'attestato di rispettiva licenza ginnasiale o liceale saranno esclusi dagli esami di concorso dal Regio provveditore medesimo.

L'aspirante che avrà studiato privatamente sotto la direzione di professori *approvati* in luogo delle carte indicate al n° 3, presenterà un certificato rilasciato dai medesimi, comprovante che egli ha terminato o sta per compiere in quest'anno il corso ginnasiale o liceale o tecnico, quale si richiede per il posto al quale aspira; ed invece del certificato di cui al n° 4, presentarne uno del sindaco del comune, nel quale ebbe domicilio negli ultimi due anni, comprovante la sua buona condotta.

Per coloro che avessero già depositato tutti o in parte i suddetti documenti alle segreterie delle relative Università, in occasione degli esami di ammessione o di altri esami, basterà che ne facciano la dichiarazione nella domanda al provveditore agli studi od all'ispettore del circondario, al quale si presentano; avvertendo però che il certificato medico, e l'attestato del sindaco sulla condizione della famiglia debbono essere di data recente.

Trascorso il 5 del mese di luglio, non sarà più ammessa alcuna domanda.

Torino, dal palazzo della Regia Università, addì 5 giugno 1874.

PATERI.

Disposizioni concernenti gli aspiranti al concorso per i posti gratuiti del Collegio per le provincie contenute nel regolamento approvato con Regio decreto 10 maggio 1858, nel R. decreto 7 maggio 1874, nella legge 21 febbraio 1859 e nel decreto Ministeriale 11 luglio 1869.

Dal regolamento) — 2. Gli esami di concorso per i posti di R. fondazione . . . . . si compongono di sei lavori in iscritto e di due esperimenti verbali.

3. I lavori in iscritto consistono:

1° In una composizione latina;

2° In una composizione italiana;

3° Nella soluzione di quesiti sulla logica e metafisica,

4° Id. sull'etica;

5° Id. sull'aritmetica, algebra e geometria;

6° Id. sulla fisica.

Una delle composizioni di cui ai numeri 1 e 2 verserà sulla storia.

6. I temi saranno dettati in tre giorni consecutivi, secondo il numero d'ordine indicato sulla coperta in cui sono rinchiusi. Vi saranno in ciascun giorno due sedute, delle quali la prima comincierà alle ore 7 mattutine, e la seconda alle ore 2 pomeridiane.

Il tempo fissato per ciascuna seduta è di 4 ore, compresa la dettatura del tema.

7. È proibita ai candidati qualunque comunicazione tra loro e con persone estranee sì a voce che per iscritto.

Essi non possono portar seco alcuno scritto o libro, fuorchè i vocabolari autorizzati ad uso delle scuole.

La contravvenzione alle prescrizioni di quest'articolo sarà punita colla esclusione dal concorso.

8. Ogni concorrente noterà sopra una scheda separata il proprio nome, cognome e patria, il posto della fondazione e la facoltà cui aspira, e vi aggiungerà inoltre un'epigrafe. Questa scheda verrà quindi da lui sigillata e segnata sulla coperta colla stessa epigrafe, la quale dovrà ripetersi sopra ciascun lavoro.

10. Ciascuno degli esami verbali dura un'ora per ogni concorrente.

Nel primo esame un esaminatore interroga sulla letteratura, un altro sulla logica e metafisica, ed il terzo sull'aritmetica, algebra e geometria; nel secondo un esaminatore interroga sulla storia, un altro sull'etica, ed il terzo sulla fisica.

Ai due articoli 9 e 11 stati abrogati con R. decreto 7 maggio 1874 venne sostituito il seguente:

Gli esami verbali dei concorrenti che provengono da liceo ai posti gratuiti nel Collegio delle provincie in Torino, verseranno sui programmi degli esami di licenza liceale.

20. Gli aspiranti ai posti della fondazione di San Pio V per lo studio di belle lettere, di filosofia, di scienze fisiche o chimiche, o di storia naturale, sosterranno gli esami di concorso nel modo prescritto pegli aspiranti ai posti gratuiti di fondazione Regia.

21. Per gli aspiranti ai posti della stessa fondazione (*ad eccezione dei sovraccennati 4 posti riservati ai nativi di Bosco*) per lo studio delle altre facoltà, l'esame di concorso si raggirerà soltanto sulla letteratura e sulla storia antica, e si dividerà in due prove, l'una in iscritto e l'altra verbale.

Per la prova in iscritto i concorrenti dovranno eseguire due lavori di composizione latina ed italiana, di cui uno sulla storia.

La prova verbale durerà mezz'ora. In essa il candidato spiegherà alcuni brani d'autore che gli verranno indicati, e risponderà alle interrogazioni che gli verranno fatte sulle istituzioni di letteratura e sulla storia antica.

Dalla legge) — Gli esami di concorso per i posti gratuiti della fondazione Ghislieri stabiliti nel Regio Collegio *Carlo Alberto* a favore del comune di Bosco, saranno dati colle medesime norme che sono prescritte per il concorso ai posti gratuiti di fondazione Regia.

Decreto Ministeriale 11 luglio 1869.) Visto l'articolo 2 del Regio decreto 11 aprile 1869, con cui venne reso disponibile per gli studenti degli Istituti tecnici, industriali e professionali, i quali sono abilitati a presentarsi agli esami di ammessione ai corsi della facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, un posto gratuito nel Regio Collegio *Carlo Alberto* per gli studenti delle provincie antiche.

Le prove per tale concorso consisteranno nelle seguenti materie così per iscritto, come oralmente, secondo i programmi annessi al regolamento 18 ottobre 1865:

1° Matematica (Programma 36°, dal n. 1 fino al n. 26);

2° Meccanica elementare (Programma 38°, dal n. 1 al n. 14);

3° Fisica elementare (Programma 31°, dal n. 1 al n. 33);

4° Storia (Programma 24°, dal n. 9 al n. 34);

5° Componimento italiano.

Tali esami di concorso saranno dati negli stessi luoghi e negli stessi giorni degli esami dei concorrenti delle scuole classiche.

CAPITANERIA DEL PORTO DI ANCONA

Avviso.

Il giorno 10 maggio u. s. è stato ricuperato nelle acque di Porto Recanati un battello di legno rovere con poppa quadra, dipinto in nero, con fascia bianca, con due banchi, due anelli di ferro, e delle seguenti dimensioni:

Lunghezza metri 5 40, larghezza metri 1 50, altezza cent. 45.

Chiunque avesse diritto a tale ricupero dovrà presentare la sua domanda a questa Capitaneria di porto nel termine prefisso dall'art. 136 del Codice per la Marina mercantile.

Ancona, li 10 giugno 1874.

Il Capitano di Porto
E. TONDI.

CAPITANERIA DI PORTO

DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PORTO MAURIZIO

Avviso.

Nel giorno 21 maggio 1874 venne rinvenuta nelle acque di San Remo, alla distanza di circa 2 miglia da terra, una lancia della lunghezza di metri 2 90, larghezza metri 1 70, mancante di due banchi, senza remi, ed avente a poppa l'inscrizione di *Roma*.

Essa è spalmata di recente, si trova in buono stato e fu giudicata del valore di circa lire settanta.

Chiunque vantasse diritti di proprietà su tale ricupero è invitato a farli valere presso questa Capitaneria di porto nel termine stabilito dall'art. 136 del Codice della Marina mercantile.

Porto Maurizio, li 6 giugno 1874.

Il Capitano di Porto
G. MAGLIANO.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Borsa di Firenze — 16 *giugno*.

Rend. ital. 5 0[0	71 65	contanti
Id. id. (god. 1° luglio 73		
Napoleoni d'oro	22 16	»
Londra 3 mesi	27 70	»
Francia, a vista	110 80	»
Prestito Nazionale	65 —	nominale
Azioni Tabacchi	876 —	fine mese
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2136 —	nominale
Ferrovie Meridionali	365 —	»
Obbligazioni id.	212 —	»
Banca Toscana	1450 —	»
Credito Mobiliare	806 —	fine mese
Banca Italo-Germanica	232 —	nominale
Banca Generale	—	

Ferma.

Borsa di Berlino — 16 *giugno*.

	15	16
Austriache	191 3[4	191 1[4
Lombarde	84 —	84 —
Mobiliare	130 1[4	120 1[4
Rendita italiana	65 3[8	65 —
Banca Franco-Italiana	— —	— —
Rendita turca 5 0[0 (1865)	44 1[2	43 1[2

Borsa di Londra — 16 *giugno*.

Consolidato inglese	da 92 3[4	a 92 7[8
Rendita italiana	» 66 1[4	» 66 1[2
Turco	» 44 7[8	» 45 —
Spagnuolo	» 18 7[8	» 19 —
Egiziano (1868)	» 79 1[2	» 80 —

Borsa di Vienna — 16 *giugno*.

	15	16
Mobiliare	219 —	218 50
Lombarde	140 —	140 —
Banca Anglo-Austriaca	129 —	128 75
Austriache	322 —	322 —
Banca Nazionale	988	990 —
Napoleoni d'oro	8 93 1[2	5 94
Cambio su Parigi	44 25	44 25
Cambio su Londra	111 85	112 —
Rendita austriaca	74 85	74 85
Id. id. in carta	69 50	69 45
Banca Italo-Austriaca	— —	— —
Rendita italiana 5 0[0		— —

Borsa di Parigi — 16 *giugno*.

	15	16
Rendita francese 3 0[0	59 95	58 85 *
Id. id. 5 0[0	94 72	94 60
Banca di Francia	3740 —	3730 —
Rendita italiana 5 0[0	66 70	66 95
Id. id.	— —	67 07 **
Ferrovie Lombarde	313 —	313 —
Obbligaz. Tabacchi	495 —	— —
Ferrovie Vitt. Em. 1863	194 75	194 —
Id. Romane	70 —	— —
Obbligazioni Romane	175 —	175 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 20 1[2	25 20 1[2
Cambio sull'Italia	9 5[8	— —
Consolidati inglesi	92 3[4	92 13[16

* Cupone staccato.
** Fine giugno.

MAGONZA, 16. — Oggi ebbe luogo l'apertura del secondo Congresso generale dei cattolici tedeschi. La nobiltà cattolica vi è largamente rappresentata. Parlarono 13 oratori. Sono giunti molti telegrammi di adesione e di congratulazione.

FIRENZE, 16. — Oggi alle ore 6 Sua Maestà il Re è partito per Torino.

VENEZIA, 16. — Il Congresso cattolico tenne la sua ultima seduta. Furono prese alcune decisioni concernenti la stampa. D'Ondes Reggio sostenne la libertà d'insegnamento. Fu deciso che il secondo Congresso si terrà nel 1875 a Firenze.

VERSAILLES, 16. — *Seduta dell'Assemblea nazionale.* — Cinque deputati, fra cui il generale Cissey, che il *Journal Officiel* aveva annoverati fra coloro che si astennero o che votarono in favore dell'urgenza della proposta presentata da Périer, dichiarano di aver votato contro.

La maggioranza è per conseguenza spostata.

Franclieu domanda che sia invalidata la votazione di ieri.

Il presidente risponde che l'Assemblea può sempre modificare le sue decisioni, ma che un voto, il quale fu verificato, non può essere invalidato.

L'incidente è chiuso.

WASHINGTON, 16. — La relazione dell'ufficio d'agricoltura annunziò che l'estensione dei terreni coltivati a cotone è inferiore del 10 0[0 a quella del 1873. La tendenza di coltivare nuovi terreni a cotone da qualche mese è generale. Il tempo è favorevole.

VERSAILLES, 16. — L'Assemblea nazionale respinse con 371 voti contro 302 la proposta di Tirard tendente ad affrancare da ogni controllo la fabbricazione degli oggetti d'oro e d'argento.

La relazione della Commissione costituzionale sulla proposta di Périer non potrà essere presentata prima di una quindicina di giorni.

PARIGI, 16. — Il duca di Larochefoucault, ambasciatore a Londra, ha dato le sue dimissioni.

Il principe di Hohenlohe partirà domani per Brema.

POSEN, 16. — Il Capitolo metropolitano di Posen, eccettuato il canonico Dulinsky, ha rifiutato di intervenire all'elezione del vicario capitolare. I fondi dell'ospedale cattolico furono confiscati e sottoposti alla sorveglianza di un commissario governativo. Vennero pure chiusi l'orfanotrofio e la chiesa di San Lorenzo, non avendo voluto alcun sacerdote incaricarsi delle funzioni di parroco.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 16 giugno 1874, ore 17 10.

Il mare è sempre grosso a Livorno; è agitato in vari altri punti del Tirreno; è calmo nell'Adriatico e nel Jonio. Le pressioni sono aumentate in media di 4 mill. nel nord e centro della penisola, in Sardegna, sul golfo di Napoli, all'ovest della Sicilia; sono quasi stazionarie altrove. Venti forti o vari ad Aosta, in Liguria, a Livorno, a Civitavecchia, a Portotorres, a Capri, a San Nicola di Casole e ad Otranto. Cielo nuvoloso soltanto a Venezia, in Toscana e nell'Italia meridionale; sereno nel resto d'Italia. Ieri giornata freddissima a Moncalieri, dove anche stamane alle otto il termometro segnava soltanto 13 gradi. È probabile che il bel tempo estenda il suo dominio e che soffino quasi unicamente venti fra ovest e nord-ovest.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 16 giugno 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	763 5	764 6	763 9	765 0	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	20 0	23 6	23 0	18 3	TERMOMETRO
					Massimo = 24 1 C. = 19 3 R.
Umidità relativa	56	41	38	63	Minimo = 15 0 C. = 12 0 R.
Umidità assoluta	9 65	8 90	7 83	9 85	Magneti. Alto il verticale, massimo fuor d'ora nel declinometro e nel bifilare.
Anemoscopio	S. 2	SO. 10	O. 10	O. 4	
Stato del cielo	9. bello qualche cirro	10. bello	10. belliss.	10. bello assai	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 17 giugno 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
			LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0[0	2 semest. 74	—	71 65	71 60	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0[0	1 aprile 74	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestito Nazionale	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto piccoli pezzi	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto stallonato	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	»		—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro 5 0[0	2 trimest. 74	537 50	—	—	—	—	—	—	520 »
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 74	—	73 50	73 40	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	72 35	72 30	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1 giugno 74	—	72 10	72 »	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 74	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	—	1475 »	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	—	—	407 »	406 »	—	—	—
Banca Italo-Germanica	»	500	225 »	222 »	—	—	—	—	—
Banca Austro-Italiana	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Tabacchi	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0[0	1 ottob. 73	500	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	—	—	—	—	—	—	—
SS. FF. Meridionali	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Merid. 6 0[0 (oro)	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gaz	1 semest. 74	500	360 »	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	1 genn. 74	500	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430	—	—	—	—	—	—	—
Credito Immobiliare	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250	—	—	—	—	—	—	—
Credito Mobiliare It.	—	500	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	—	—	—
Bologna	30	—	—	—
Firenze	30	—	—	—
Genova	30	—	—	—
Livorno	30	—	—	—
Milano	30	—	—	—
Napoli	30	—	—	—
Venezia	30	—	—	—
Parigi	90	—	—	—
Marsiglia	90	110 »	109 90	—
Lione	90	—	—	—
Londra	90	27 70	27 65	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 franchi		22 18	22 14	—
Sconto di Banca 5 p. 0[0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0[0: 1° semestre 1874 73 95 contanti — 2° sem. 1874 71 65 cont.

Il Sindaco: A. PIERI.

Il Deputato di Borsa: PIANCIANI.

N. 72.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'Asta.

Il simultaneo incanto tenutosi il 12 giugno corrente essendo riuscito deserto, si addiverrà alle ore 10 antimeridiane di sabato 27 stesso giugno, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale delle opere idrauliche, e presso la Regia prefettura di Ancona avanti il prefetto, simultaneamente ad una second'asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla parziale escavazione del porto di Ancona ed alle riparazioni del materiale effossorio esistente in quel porto per la presunta complessiva somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 109,631 77.

Perciò coloro i quali verranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero dei partiti, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 9 maggio 1874, ammessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza delli 20 maggio 1874, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma ed Ancona.

I lavori per le riparazioni del materiale dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per darli compiuti entro il termine di mesi quattro successivi, dopo i quali si eseguiranno quelli per l'escavazione per terminarli entro il 1875.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di L. 5000.

La cauzione definitiva è di L. 700 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni cinque successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffizi offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni cinque successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato in Roma ed Ancona.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 16 giugno 1874.

Per detto Ministero

3538 A. VERARDI, Caposezione.

SOCIETÀ ANONIMA

PER LA FERROVIA MANTOVA-CREMONA

Con Sede in MILANO, via San Paolo, N. 12

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 19 luglio p. v., alle ore 12 meridiane, presso la sede della Società.

Il deposito delle azioni per essere ammesso all'assemblea dovrà farsi presso la Banca Lombarda, via Alessandro Manzoni, Milano, n° 7,
Banca Generale, Roma,
almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Milano, li 11 giugno 1874.

Il Consiglio d'Amministrazione.

Estratto dello statuto.

Art. 20. L'assemblea generale si compone di tutti gli azionisti proprietari almeno di dieci azioni e dei relativi certificati provvisori che debbono essere depositati cinque giorni prima della riunione dell'assemblea presso quegli stabilimenti ed agenti della Società che saranno designati volta per volta dal Consiglio di amministrazione.

A ciascuno dei depositanti sarà consegnato un certificato del fatto deposito all'effetto di ritirare a suo tempo le cartelle depositate, ed una carta d'ammissione all'effetto di aver accesso alla adunanza.

Art. 22. Chiunque possieda più di una carta d'ammissione, sia in proprio, sia per delegazione e mandato fattogli da altri, non potrà emettere nelle adunanze generali più di dieci voti, qualunque sia il numero delle azioni per le quali le carte di ammissione da esso possedute furono rilasciate.

Art. 23. L'assemblea è validamente costituita mediante la presenza di venti azionisti che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

Art. 27. Qualora nel giorno stabilito per l'adunanza non intervenga il numero degli azionisti prescritto dal precedente articolo 23, e gl'intervenuti non rappresentino il quinto almeno del capitale in azioni, l'adunanza stessa dovrà immediatamente riconvocarsi a venti giorni da quello della prima convocazione.

Questa seconda convocazione è fatta mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e basterà che sia pubblicata dieci giorni prima di quello fissato per la medesima.

La carta d'ammissione rilasciata per la prima convocazione sarà valida del pari a quella rilasciata per la seconda convocazione.

3527

AVVISO.

A richiesta di Liberato Aureli, negoziante di Roma, io sottoscritto usciere ho notificato ad Augusto Perotti, d'ignoto domicilio, residenza e dimora, per affissione ed inserzione, un atto di pignoramento a suo carico, a mani del signor Giacomo De Martino, direttore della Società delle Ferrovie Romane, per lire 83 82, e l'ho citato a comparire avanti il pretore del 2° mandamento di Firenze, nell'udienza del 14 luglio 1874, ore 10 antimeridiane, per assistere alla dichiarazione ed atti successivi.

Roma, 16 giugno 1874.

3529 Ardente Giuseppe usciere del 1° mandamento.

AVVISO.

A richiesta di Liberato Aureli, negoziante di Roma, io sottoscritto usciere ho notificato al signor Ludovico Pietromellara, d'ignoto domicilio, residenza e dimora, per affissione ed inserzione, un atto di pignoramento a suo carico, a mani del signor Giacomo De Martino, direttore della Società delle Ferrovie Romane, per L. 83 82, e l'ho citato a comparire avanti il pretore del 2° mandamento di Firenze, nell'udienza del 14 luglio 1874, ore 10 antimeridiane, per assistere alla dichiarazione ed atti successivi.

Roma, 16 giugno 1874.

3530 Ardente Giuseppe usciere del 1° mandamento.

AVVISO.

A richiesta di Liberato Aureli, negoziante di Roma, io sottoscritto usciere ho notificato a Pasquale Fiumi, d'ignoto domicilio, residenza e dimora, per affissione ed inserzione, un atto di pignoramento a suo carico, a mani del signor Giacomo De Martino, direttore della Società delle Ferrovie Romane, per lire 145 65, e l'ho citato a comparire avanti il pretore del 2° mandamento di Firenze, nell'udienza del 14 luglio 1874, ore 10 antimeridiane, per assistere alla dichiarazione ed atti successivi.

Roma, 16 giugno 1874.

3531 Ardente Giuseppe usciere del 1° mandamento.

AVVISO.

A richiesta di Liberato Aureli, negoziante di Roma, io sottoscritto usciere ho notificato ad Augusto Marotti, d'ignoto domicilio, residenza e dimora, per affissione ed inserzione, un atto di pignoramento a suo carico, a mani del signor Giacomo De Martino, direttore delle Ferrovie Romane, per lire 174 17, e l'ho citato a comparire avanti il pretore del 2° mandamento di Firenze, nell'udienza del 14 luglio 1874, ore 10 antimeridiane, per assistere alla dichiarazione ed atti successivi.

Roma, 16 giugno 1874.

3532 Ardente Giuseppe usciere del 1° mandamento.

SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ e nomina di due stralciari.

Con atto pubblico del sottoscritto rogato nel dì 27 maggio 1874, e registrato a Firenze il 1° giugno 1874, registro 48, foglio 53, n° 2514, con L. 15 60, gli azionisti riuniti in assemblea generale (seconda convocazione) dichiararono sciolta la Banca di Prestiti agli Impiegati Civili del Regno d'Italia, nominando a stralciari i signori avv. Giulio Francini e Giuseppe Torricella, ai quali diedero facoltà di compromettere, transigere e fare quanto altro viene consentito dal combinato disposto degli articoli 170 e 171 del Codice di commercio.

Firenze, 13 giugno 1874.

3540 Ulisse Sartoni notaro regio.

R. Tribunale civile di Tortona.

Intestazione e pagamento di mandato. (1a *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Tortona tredici maggio n. s., Susanna Francesca e Giambattista, Pietro, Carlo, Vittoria, Angiola e Rosa, fratelli e sorelle Patri, furono dichiarati unici eredi del fu Pietro Patri rispettivo marito e padre, e conseguentemente si riconobbe spettare ai medesimi il pagamento del mandato di lire novanta rilasciato dalla Cassa dei depositi e prestiti sotto la data del 30 luglio 1873, al num. 38590, in capo a Pietro Patri fu Giovanni.

Tortona, 12 giugno 1874.

3516 Pinchetti proc.

DECRETO. 3304

(2a *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Catanzaro con suo decreto 26 maggio 1874, deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato ed in conformità della requisitoria del Pubblico Ministero, ha ordinato che la parte del Debito Pubblico del Regno d'Italia di lire cinquecentoquaranta (540), intestata al signor Lorenzo Zinzi fu Giovanni, col godimento dal 1° gennaio 1862, certificato n. 10403, rilasciato in Napoli al 27 maggio 1862, sia convertita in rendita al portatore, intestata al signor Lorenzo Zinzi ed erede signor Domenico Zinzi fu Ignazio di Catanzaro.

DELIBERAZIONE.

(2a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 23 maggio 1874 ha disposto che l'annua rendita di lire duemila settantacinque rappresentata da tre certificati in testa di Bosio Garmine fu Andrea, cioè il primo di lire 1615 sotto il numero 54448, il secondo di lire 800 sotto il numero 100516, e il terzo di lire 170 sotto il numero 101098, sia intestata per lire duecentonovantacinque a ciascuno de' germani Giuseppe, Tommaso, Raffaele, Vincenzo, Concetta e Marianna Bosio fu Carmine; e le rimanenti lire trecentocinque a Giuseppina e Marianna Prado, minori, sotto l'amministrazione del padre Vincenzo, e col vincolo di usufrutto a favore del nominato Vincenzo Prado sino alla concorrenza di lire quarantadue e centesimi cinquanta.

Napoli, 3 giugno 1874.

3320 Notar Aniello Ricchera.

DELIBERAZIONE.

(2a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, 1a sezione, con deliberazione del dì 18 maggio 1874 ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia di tramutare in cartelle al portatore la rendita del cinque per cento di lire sessanta annue, contenuta nel certificato numero centotrentadue, intestato a favore di Misilio Consetta fu Francesco e le consegni al sig. Antonio Misilio fu Francesco unico suo erede.

3361 Gregorio Cafaro proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Messina con decreto 6 maggio 1874 dichiarò spettare la rendita n. 45081, di lire 50, n. 11578, di lire 1, iscritta al nome di Lombo Anna fu Giuseppe, passata ad altra vita, ai suoi figli commendatore Gregorio, Carmela moglie di Giovanni Tuccari, e Letteria vedova di Nicola Aspa fratello e sorelle Caccia fu Francesco.

Roma, 3 giugno 1874.

3368

AUTORIZZAZIONE.

(2a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Sassari riunito in camera di consiglio,

Sulla relazione fattasi dal giudice delegato della domanda inoltrata dal signor Francesco Coogiu come procuratore speciale dei nominati Giuseppe, Francesco, Vincenzo e Giuseppa-Rita germani Spada-Leccis, diretta ad ottenere l'autorizzazione di esigere dalla Cassa centrale di depositi e prestiti presso l'Amministrazione del Debito Pubblico la somma di lire tremila portata dalla polizza n. 7391, in data Torino 20 ottobre 1866, per deposito di egual somma assegnato per premio di assoldamento militare a Spada 1° Raimondo di Vincenzo della 3a legione carabinieri, assoldato al n. 301 di matricola, per la ferma d'anni otto decorrendi dal 1° luglio 1866.

Visti i documenti tutti uniti a quella domanda;

Attesochè dall'estratto del registro degli atti di morte del comune di Sassari risulta che il detto Spada Raimondo dei furono Vincenzo e Maria Leccis è morto nello spedale militare di questa città il giorno 27 novembre 1873;

Che dai prodotti atti giurati di notorietà, uno in data del 19 febbraio, e l'altro dell'8 aprile 1874, risulta come il suddetto Spada Raimondo decedette improle ed intestato e senza ascendenti, lasciando superstiti come soli suoi eredi successibili i prenominati Giuseppe, Francesco, Vincenzo e Giuseppa-Rita Spada-Leccis, suoi germani, perciò:

Visti gli articoli 102 e seguenti del R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943,

Autorizza i suddetti fratelli e sorella Spada-Leccis ad esigere dalla Cassa di depositi e prestiti dello Stato le dette lire tremila portate nella sopra calendata polizza intestata all'oggi defunto carabiniere Spada Raimondo come eredi legittimi di costui, dichiarando come dichiara scaricata l'Amministrazione della Cassa predetta, mediante ricevuta dei sunnominati germani Spada o del loro procuratore speciale Francesco Coogiu.

Sassari, li 10 maggio 1874.

Meloni presidente — Gretierrez — Cubeddu.

3325 Vincenzo Pirisi canc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2a *pubblicazione.*)

Il tribunale civile e correzionale di Livorno con decreto proferito in camera di consiglio il dì 23 maggio 1874 ha dichiarato che i soli ed esclusivi eredi di Demetrio Canessa, commerciante, morto in Livorno il dì 4 dicembre 1873, sono i di lui figli Alberto, Isola, Arnaldo, Adria, Aldina e Remigio Canessa, la seconda nei Filippi e li ultimi tre in età minore rappresentati dalla loro madre signora Fortunata Breschi vedova Canessa, salvo a favore di quest'ultima l'usufrutto a forma di legge.

Ha altresì dichiarato che, decorso il termine stabilito dall'art. 164 del regolamento sulla restituzione dei depositi, senza che siano state presentate opposizioni o reclami, la Cassa dei depositi e prestiti, sulla esibizione del citato decreto e della ordinanza del sig. giudice delegato all'istruzione del giudizio di graduazione dei creditori Scali del 5 gennaio 1874, nonchè della ordinanza del giudice delegato al giudizio di graduazione dei creditori Maritoni, che sarà in appresso emanata, dovrà liberamente restituire ai signori Luigi, Roberto, Remigio, Alberto, Arnaldo e Isola Canessa, quest'ultima nei Filippi, e Fortunata Breschi vedova Canessa nella sua qualità di madre e rappresentante i minori Adria, Aldina e Remigio Canessa, tanto le it. lire 833, depositate nella Cassa suddetta dai detti Luigi, Roberto, Remigio e dal fu Demetrio Canessa nel dì 30 settembre 1871, come da polizza del dì tre ottobre 1871, n. 22200 e n. 39845 del registro di posizione, quanto le quattro obbligazioni del Prestito Nazionale del 1866, trasmesse alla detta Cassa, come da polizza del 14 febbraio 1874, n. 18632 e n. 91939 del registro di posizione, il tutto coi relativi accessori.

Ha finalmente dichiarato che, eseguita dalla Cassa dei depositi e prestiti la restituzione di dette lire 833 e delle quattro obbligazioni del Prestito Nazionale del 1866, e pagati i relativi interessi ed accessori, resterà la medesima esonerata da qualunque responsabilità.

Livorno, li 26 maggio 1874.

3314 Dott. Pietro Malenchini proc.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(3a *pubblicazione*)

Sulle instanze di Maria Semino fu Raffaele, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 15 giugno 1871, il tribunale civile e correzionale di Genova con sentenza 22 aprile 1873 dichiarava l'assenza del proprio marito Giovanni Drago fu Tommaso, già residente in Genova.

Genova, 3 maggio 1874.

2901 Causidico P. D. Orlasco.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2a *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Lodi con suo decreto 30 maggio 1874 autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad accordare a favore del signor Giuseppe Barbetta di Lodi il tramutamento del certificato n. 28711, in data di Firenze 19 aprile 1871, della rendita di lire 15, intestato a Barbetta Marianna di Giuseppe, in rendita pubblica al portatore.

3287 Giuseppe Barbetta.

DECRETO. 3169

(2a *pubblicazione*)

Sull'instanza della Società di mutua beneficenza fra li commessi ed apprendisti di commercio erettasi in Torino, approvata con Sovrano decreto 22 novembre 1851, corpo morale ammesso dalla legge a godere del gratuito patrocinio, e munito per questa pratica del parere favorevole di merito, come da distinti decreti della Commissione sul gratuito patrocinio in data 27 agosto e 10 settembre 1873,

Il tribunale civile e correzionale di Torino con suo decreto in data 12 maggio 1874 mandò all'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato di operare effettivamente a favore di essa Società, quale erede universale testamentaria di Dematteis Vincenzo fu Amedeo, già domiciliato in Torino, ove decedette l'8 dicembre 1860, il trapasso del certificato n. 54345, in data 25 ottobre 1862, della rendita di lire 350, sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, cinque per cento, di cui la legge 10 luglio 1861, e Regio decreto 28 stesso mese ed anno, di quale certificato trovasi titolare lo stesso Dematteis, con farne di tutto risultare da apposite annotazioni sui registri dell'Amministrazione nelle solite forme, essendosi all'uopo per ogni occorrente atto delegato il signor cav. Felice Velasco, agente di cambio accreditato presso detta Amministrazione.

Torino, 26 maggio 1874.

Colomba Antonio proc. capo.

TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. DI BIELLA.

(2a *pubblicazione*)

Con suo decreto del 27 aprile testè scorso, il tribunale di Biella autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico a convertire in cedole al portatore, da consegnarsi a Giovanni Battista, Margherita e Filomena fratello e sorelle Majola fu Giuseppe, residenti i due primi a Masserano e la terza a Biella, o a chi per essi, nella loro qualità di soli figli nati da esso Giuseppe e di eredi dell'Anselmetti Francesco, facenti parte della stirpe del Giuseppe Majola, chiamata con altre stirpi alla successione, il certificato num. 82597, per la rendita di lire 115, al 5 per 0/0, inscritta sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, in data 19 ottobre 1872, creazione 10 luglio 1861, decreto Reale 28 stesso mese ed anno, a favore dei suddetti tre individui.

Biella, 20 maggio 1874.

3245 Avv. L. Bracco.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2a *pubblicazione*)

Per ogni effetto di legge si notifica che il tribunale civile e correzionale in Monza (Lombardia) con decreto 21 maggio 1874 ha autorizzato la Direzione del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del certificato del Debito Pubblico del Regno d'Italia, n. 44655, 12367 di posizione, emesso in Milano il 15 gennaio 1864, della rendita di lire 500, intestato a favore di Acquati Maria e Luigia fu Pietro, quest'ultima defunta in Balsamo il 10 gennaio 1874, e del quale tre quarte parti spettano per titolo di comproprietà ed ereditario a Maria Acquati, e l'altra quarta parte per titolo ereditario ad Adelaide Confalonieri vedova Acquati, ed a rilasciare conseguentemente altrettanta rendita in titoli al portatore.

Locchè si pubblichi tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* di dieci in dieci giorni consecutivi.

Monza, addì 27 maggio 1874.

3260 Avv. Galimberti Francesco.

DECRETO

Per traslazione di rendita intestata.

(2a *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia che il Regio tribunale civile e correzionale di Milano con suo decreto 8 maggio 1874, n. 511, ha autorizzato la Direzione del Debito Pubblico ad operare, previa depennazione del vincolo dotale esistente:

a) La traslazione delli due certificati di rendita del Debito Pubblico Italiano 5 per cento segnati col n. 7372, rendita di lire 385 e n. 16010 rendita di lire 5, ambo intestati a Giuseppe Donati, in capo agli Asili di Carità per l'infanzia e la puerizia di Milano, mediante emissione d'un unico certificato per la rendita di lire 390 con vincolo d'usufrutto per un terzo della rendita stessa a favore di Erminia Reposi vedova Donati del vivo Ferdinando e per due terzi a favore di Isabella, Maria, Teresa e Domenico sorelle e fratello Donati fu Giovanni, con diritto d'accrescere fra di loro.

b) La emissione a favore di Erminia Reposi vedova Donati di Ferdinando, di certificato per riscossione semestrale della quota rendita a lei vincolata ad usufrutto di lire 130 annue godimento 1° gennaio 1874.

c) La emissione e rilascio a favore di Teresa, Isabella, Maria e Domenico sorelle e fratello Donati fu Giovanni di Milano e con diritto d'accrescere fra di loro di altro certificato per la riscossione semestrale della quota rendita a lor vincolata ad usufrutto di lire 260 annue godimento 1° gennaio 1874.

3277 Avv. Smenza Odoardo proc.

ESTRATTO DI DECRETO

per restituzione di deposito.

(2a *pubblicazione*)

Per quegli effetti che di ragione ed a termini dell'articolo 89 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico, approvato con regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si rende noto che il tribunale civile e correzionale di Biella con suo decreto in data 6 maggio 1874, sul ricorso presentato dalli signori Antonio, Giovanni-Bernardino, Margarita moglie di Martino Bozzo, Secondino, Francesco, Maria-Cattarina moglie di Grosso Bartolomeo, Giuseppa moglie di Bartolomeo Garbella, Cattarina moglie di Gianolio Gioanni Battista, e Pietro Angelo fratelli e sorelle Rege fu Antonio, domiciliati a Mosso Santa Maria, tranne del Gioanni-Bernardino Rege che risiede a Serdevola, e Maria Anna Daget vedova di Gioanni Marcellino Rege, residente a Batna, ha autorizzata l'Amministrazione e Direzione Generale della Cassa dei depositi e prestiti a pagare ai ricorrenti sunnominati fratelli, sorelle e vedova Rege, od a chi per loro, le lire quattrocento importo della quota ereditaria dovuta alli Francesco e Gioanni Rege sulla cartella n. 11409 col frutto annuo del 4 p. 0/0 a partire dal 29 novembre 1867; non che lire mille novanta e cent. 90 sulla polizza n. 5823 col frutto annuo del 4 p. 0/0 a partire dalli 8 dicembre 1866, e si e come risulta dal certificato rilasciato dal signor direttore capo di divisione delli 10 novembre 1873, le quali somme spettano a detti ricorrenti nella loro qualità di coeredi dei suddetti fratelli Rege Francesco e Gioanni.

Biella, 23 maggio 1874.

Borsetti sost. Dematteis proc. capo.

3362

N. 488. DECRETO.

(2a *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, composto dai signori avvocato Luigi Lade Manca vicepresidente, Boretti avvocato Fabio giudice, Eugenio Rossano aggiunto giudiziario,

(*Omissis*)

Dichiara

di autorizzare la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno ad operare il tramutamento del certificato datato da Milano il 19 luglio 1865, al n. 40700, e di posizione n. 7052, del Debito Pubblico consolidato 5 per 0/0, dell'annua rendita di lire 40, intestato a Besozzi Maria fu Giuseppe, di Milano, col godimento 1° gennaio 1874 in avanti, in quattro titoli di lire 10 caduno al portatore, da rilasciarsi ai fratelli Carlo ed Enrico Besozzi ed al loro legittimo rappresentante.

7 maggio 1874.

Lade vicepresidente — Bernardi vicecancelliere.

Copia per estratto conforme all'originale.

Milano, 19 maggio 1874.

3307 Rover canc.

N. 377 R. R. DECRETO.

(2a *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale in Brescia, sezione I civile, composta delli signori presidente cav. Luigi Ballarini e giudici dott. Carlo de Michelli e dott. Giuseppe Gerutti,

Udita in camera di consiglio la relazione del giudice delegato;

Letto il presentato ricorso coi documenti insertivi, e le conclusioni del Pubblico Ministero,

Dichiara

Autorizzata la R. Direzione del Debito Pubblico dello Stato a procedere al tramutamento dei titoli infra descritti *al nome esclusivo di Corielano Polastri* del vivente R. conservatore di questo ufficio delle ipoteche signor Polastri Filippo; avendo esso Corielano Polastri giustificato la esclusiva proprietà, in veste di erede testamentario della titolare Marietta Broggi, di cessionario dell'erede della fu sua coerede, Berenice Polastri maritata al luogotenente sig. Rajani Domenico, e per effetto di rinuncia all'usufrutto del prefato di lui padre sig. Filippo Polastri.

Ciò peraltro senza alcun pregiudizio dell'annotamento del vincolo dipendente dalla dichiarazione d'ipoteca n. 39 del 31 gennaio 1868, e senza pregiudizio *della data del medesimo*, che leggonsi nel primo dei seguenti titoli:

1° Certificato del Debito Pubblico, numero 58218, della rendita di it. lire 140 (leg. 10 luglio 1861 e decreto Regio 28 stesso mese ed anno), rilasciato il 31 gennaio 1868 dalla R. Direzione del Debito Pubblico in Milano a favore di Broggi Maria fu Angelo maritata Polastri (allora), domiciliata in Milano, col godimento che sarà in corso all'epoca della traslazione;

2° Assegno provvisorio nominativo, numero 2270, per l'annualità di lire 1 72, rilasciato a favore della prefata Broggi Polastri Marietta, con godimento dal 1° febbraio 1862, dalla R. Direzione del Debito Pubblico in Milano in data 22 maggio 1862 (leg. 4 agosto, e R. decreto 5 settembre 1861).

Brescia, addì 20 maggio 1874.

All'originale sottoscritti:

Ballarini presidente — D. Galleani cancelliere — Repertorio n° 2526. Registrato l'originale con marca di registrazione di una lira debitamente annullata.

Per estratto conforme

Brescia, addì 28 maggio 1874

3314 D. Galleani canc.

N. 117. ESTRATTO DI DECRETO.

(2a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Rovigo, nelle persone dei signori Moretti D. Girolamo presidente, Durazzo nob. Ferdinando giudice, Fantoni Angelo giudice,

Sul ricorso del sig. Bonomo Levi per autorizzazione ad esigere dalla Cassa dei depositi e prestiti di Firenze due mandati emessi da detta Cassa al nome del defunto di lui fratello Alessandro Levi, l'uno al n. 4959 per lire 709, l'altro al n. 6658 per lire 23 84;

Udita la relazione della causa fatta dal giudice delegato Fantoni,

(*Omissis.*)

Decreta

Viene autorizzato esso sig. Bonomo Levi fu Marco di Rovigo ad esigere dalla Cassa depositi e prestiti di Firenze e per essa dalla locale R. Tesoreria la somma di lire 709 importo del mandato di essa Cassa n. 4959, e la somma di altre lire 23 84 importo dell'altro mandato n. 6658, somma spettantegli per intera quale erede universale del fu Alessandro Levi.

Il presente sarà a cura della parte pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per tre volte a dieci giorni d'intervallo contro la di cui esecuzione potrà essere fatta opposizione nel termine d'altri giorni dall'ultima pubblicazione mediante ricorso a questo tribunale da presentarsi alla cancelleria.

Rovigo, 16 maggio 1874.

Moretti pres. — Sorbrina canc.

3318 C. Parenzo avv. proc.

DELIBERAZIONE.

(2a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del ventidue maggio 1874 ha disposto che l'annua rendita di lire quattrocentotrenta contenuta in due certificati, il primo cioè di lire quattrocentoventicinque col n. 1929, ed il secondo di lire cinque col n. 101263, entrambi intestati ai signori Pagano Luigi, Giorgio, Francesco, Vincenzo, Alessandro e Carlo fu Raffaele, minori sotto l'amministrazione di Caterina Magno loro madre e tutrice, sia tramutata in cartelle al portatore, e consegnate le relative cartelle al signor Giorgio Pagano fu Raffaele.

Napoli, 1° giugno 1874.

3267 Notar Aniello Ricchera.

DELIBERAZIONE.

(2a *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli ha emessa la seguente deliberazione:

" Ritenute le osservazioni del Pubblico Ministero, ed uniformemente alle sue requisitorie,

" Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Cassa dei depositi e prestiti che della somma di lire seimilanovantacinque e centesimi due, giusta il mandato in forma esecutiva rilasciato dalla pretura del mandamento di Angri, si paghino ad Antonio Avallone lire quattromila ottocentosettantacinque e centesimi ottantadue, alla signora Fiorentina Avallone lire trecentoquattro e centesimi ottanta, a Nicola Borrelli lire trecentoquattro e centesimi ottanta, a Gennaro de Rosa lire trecentoquattro e centesimi ottanta, a Reparata Avallone moglie di Antonio Gianfale lire trecentoquattro e centesimi ottanta.

" Così deliberato dai signori cav. Andrea Crescenzi vicepresidente, de Rogatis Francesco e Schioppa Gaetano giudici il dì 15 maggio 1874.

" Andrea Crescenzi.

3266 " Giuseppe Caccavale. "

DELIBERAZIONE.

(2a *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Lecce sotto la data del 27 maggio 1874, deliberando in camera di consiglio, sul rapporto del giudice delegato, sig. Stranieri, uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, ordina, che la cauzione di lire cinquecento, depositata nella Cassa di depositi e prestiti dal fu sacerdote Salvatore Rini, del fu Antonio, con vaglia del Tesoro, in data 1° luglio 1870, n. 409, in testa a Marco Paladini, sia restituita dalla detta Cassa, metà ad Antonio Rini, e metà a Vincenzo Rini, amendue figli di Francesco, domiciliati e residenti in Spongano, quali eredi generali e speciali del menzionato loro zio Salvatore, intestando a costoro i relativi mandati, oltre gl'interessi in lire dodici e centesimi trentacinque, di cui metà a favore del cennato Vincenzo, e l'altra di Antonio Rini.

Fatto e deliberato nel dì, mese ed anno come sopra.

L. Rocco Lauria — G. Braccio — G. Stranieri — Il vice cancelliere della pretura di Carpignano destinato a servire al tribunale.

3306 Cesare Prato.

AVVISO. 3097

(3a *pubblicazione*)

Mediante decreto del tribunale civile e correzionale di Pisa, sezione promiscua, del 15 maggio 1874 venne dichiarato spettare unicamente alla signora Rosa Frosolone nei Taurel, in ordine a sentenza dello stesso tribunale del 13 novembre 1873, la somma di lire 2064 40 che fu depositata dal comune di Firenze a favore dell'ora defunto signor Moisè Frosolone e di che nella polizza di numero 8033 del 6 giugno 1868, e ciò a tutti gli effetti di legge.

Firenze, 23 maggio 1874.

Dott. Giuseppe Bastoni.

DELIBERAZIONE. 3000

(3a *pubblicazione*)

Con deliberazione del tribunale civile di Napoli 17 aprile 1874 trovasi ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico italiano di tramutare in cartelle al portatore l'annua rendita di lire 235 contenuta nel certificato in testa al defunto Cicale Angelo fu Scipione, numero 30662, e consegnarsi a Rosa Gaudino, Scipione e Benedetto Cicale, e coniugi Vincenza Cicale ed Antonio Tella, o al loro legittimo mandatario.

Notar Giovanni Ragnisco di Pozzuoli.

AVVISO GIUDIZIARIO.

(3a *pubblicazione*)

A sensi del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5912, sull'amministrazione del Debito Pubblico, si rende noto per le eventuali opposizioni che il tribunale civile e correzionale di Tortona, con decreto 21 aprile 1874 autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del certificato num. 56963, in data di Torino 11 novembre 1862, intestato Mora Domenico fu Simone, domiciliato in Varallo, della rendita di lire 25, in un titolo al portatore pure dell'annua rendita di lire 25, ed autorizzò inoltre il riscatto dalla Cassa depositi e prestiti in Firenze dell'assegno provvisorio num. 9619, per l'annualità di lire due e centesimi cinquanta, pure intestato Mora Domenico fu Simone, ed il pagamento del corrispondente importo.

2937 Avv. Massimiliano Ponti.

AUTORIZZAZIONE.

(3a *pubblicazione*)

Con decreto del R. tribunale civile di Roma, 2a sezione, reso in camera di consiglio il 12 maggio 1874, è stata autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno a tramutare ed eseguire la voltura delle cartelle di Consolidato portanti i numeri 81453, 81455 81457, della complessiva annua rendita di L. 134 37, intestate ed iscritte al defunto Benedetto Graziosi, in favore del signor Secondo Biamonti, fermo restando il vincolo che le grava, a garanzia del banco di lotto n. 7, in Roma, condotto dal signor Vincenzo Magliocchetti,

Roma, 21 maggio 1874.

3017 Carlo Camerali proc.

AVVISO. 2965

(3a *pubblicazione*)

In esecuzione della deliberazione resa in camera di consiglio dalla prima sezione del tribunale civile e correzionale di Bari nel dì dieci dicembre milleottocentosettantatrè, si rende noto, che nel dì trenta giugno milleottocentosessantasette vi moriva l'usciere signor Michele Molinari, addetto alla pretura di Santeramo in Colle. Tanto si pratica per lo svincolo della sua cauzione.

Bari, 13 maggio 1874.

Avv. Giovanni di Santo.

DELIBERAZIONE. 3069

(3a *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli deliberando in camera di consiglio ordina alla Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico che la rendita di lire cento sotto al numero 30237, in testa al defunto Francesco Saverio del Re, spettante ai suoi figli minori Antonio, Leopoldo e Vincenzo, venga tramutata in cartelle al portatore da consegnarsi alla signora Giulia Mastrobuono. Destinando all'uopo l'agente di cambio signor Andrea de Angelis. Così deliberato il dì 11 maggio 1874.

Andrea Crescenzi.
Giuseppe Caccavale.

AVVISO. 3108

(3a *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Firenze (sezione promiscua) con decreto proferito nell'adunanza del dì 19 maggio 1874 ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico a convertire al portatore la rendita nominativa di lire settantacinque iscritta in testa e conto di Sferra Carlotta del fu Vincenzo, moglie di Andrea Papini, con vincolo dotale, resultante dal certificato del 31 dicembre 1862, n. 4146, rilasciando liberamente la rendita suddetta ai ricorrenti Andrea, Alessandro e Giulia padre e figli Papini, ed esonerando la Direzione stessa da qualunque responsabilità.

Ulisse Sartoni R. notaro in Firenze accreditato presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

DELIBERAZIONE. 3084

(3a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del dì 18 maggio 1874, dispose così:

" Il tribunale deliberando in camera
" di consiglio, sul rapporto del giudice
" delegato, ordina che la Direzione del
" Debito Pubblico tramuti le lire quaran-
" tacinque di rendita contenute nel cer-
" tificato in favore di Sacco Francesco
" fu Antonio, iscritto al n. 109650, in car-
" telle al portatore, e le consegni a Fran-
" cesco, Polizio fu Antonio. Destina l'a-
" gente di cambi sig. Alberto Prisco ad
" eseguire la detta operazione. — Così
" deliberato dai signori cav. Nicola Pa-
" lumbo giudice funzionante da presi-
" dente, Gaetano Rossi, e Giovanni Ro-
" berti giudici, il dì 18 maggio 1874. —
" Nicola Palumbo — Francesco Scarcina
" cancelliere. "

Per copia conforme all'originale.

Giuseppe Russo di Luigi proc.

DELIBERAZIONE. 3075

(3a *pubblicazione*)

La 1a sezione del tribunale civile di Cassino, all'udienza del 7 maggio 1874, nella camera del consiglio, ha emessa la seguente deliberazione sulla domanda di Ernesto ed Antonietta Marini. Ordina che la rendita di lire 110, certificato n. 42317, a favore del fu Raffaele Marini fu Francesco, domiciliato in Napoli, venga intestata ai figli Ernesto, ed Antonietta Marini, domiciliati in Cassino, in parti eguali di lire 55 per ciascuno.

Firmati: Il presidente Baccelli — Del Foco.

Per estratto conforme rilasciato al signor Antonone 22 maggio 1874.

Il Cancelliere.

ESTRATTO 3064

dal suo originale provvedimento esistente nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Messina.

(3a *pubblicazione*)

Letta la domanda di Francesco Gustarelli, di Messina;

Visti gli atti prodotti;

Letta la requisitoria del Regio procuratore;

Udita la relazione del giudice signor Rizzotti,

Il tribunale

Deliberando nella Camera del consiglio, accoglie la superiore domanda, e quindi dispone che la rendita di lire 320 della quale si tratta, contenuta nella polizza col numero 91936, datata in Firenze il 15 febbraro 1873, intestata a favore della signora Francesca La Corte, moglie al signor Francesco Gustarelli, col vincolo della inalienabilità, perchè dotale, sia sciolta da tal vincolo, ed ordina di tramutarsi in rendita al latore.

Così deliberato il giorno 10 gennaro 1874 dai signori cavaliere Giuseppe Samengo presidente, Antonino Rizzotti e Tommaso Toraldo giudici.

3081 TRAMUTAMENTO

sulla Cassa Depositi e Prestiti.

(3a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Bologna con decreto del 20 maggio 1874 dichiarò accertata in Alceste Passarotti fu Angelo di Bologna la qualità di erede della propria madre Silvia Capelletti fu Eugenio di Bologna, ed autorizzò la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento della iscrizione nominativa della detta Capelletti per sè e quale amministratrice del di lei figlio minorenne Alceste Passarotti, di cui alla polizza num. 22821, cat.a 1a, nel Gran Libro del Debito Pubblico del 31 ottobre 1871, di lire 9619, in conto di espropriazione di terreno, per quella qualunque interessenza cui ha diritto, nel solo nome di Alceste Passarotti fu Angelo e rappresentato in oggi dal sottoscritto tutore.

Tanto per gli effetti di legge.

Bologna, 22 maggio 1874,

Achille Busi tutore.

Tramutamento di rendita.

(3a *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia, che il tribunale di Como, con decreto 9 maggio 1874, ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento in cartelle al portatore, dei tre certificati consolidato 5 per cento, l'uno portante il n. 81982, dell'annua rendita di L. 5, gli altri due portanti i numeri 24177 e 24178, dell'annua rendita di L. 125 cadauno, intestati alla defunta Giuseppa Conti vedova Barni,

Como, 19 maggio 1874.

3020 Ing. Luigi Pedraglio.

DELIBERAZIONE. 3052

(3a *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione del 24 novembre 1873 ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico italiano di sciogliere dal vincolo apposto per cambio militare e tramutare a favore di Maria Minervini fu Giuseppe, Antonio e Mariantonia Leone fu Lorenzo, convertendoli poscia in rendita al latore, i titoli seguenti, cioè:

a) Certificato del 20 dicembre 1865 n. 119338, e n. di posizione 93522, di annue lire trentacinque in testa di Leone Francesco Saverio di Lorenzo, domiciliato in Napoli;

b) Ed assegno provvisorio nominativo di annue lire 8 e centesimi 25, n. 26642, della medesima data e n. di posizione ed in testa del medesimo Leone.

I titoli al portatore verranno consegnati al procuratore Achille De Biase.

Nicola Palumbo, Gaetano Rossi e Ruggiero Lomonaco giudici.

Nicola Natoli canc.

3032 AVVISO.

(3a *pubblicazione*)

Sotto li nove novembre ultimo decedette in Torino *ab intestato* il signor Fer Michele Antonio fu Stefano, lasciando in eredi a succedergli li suoi figli minori Serafino, Angelo ed Ida, provvisti di tutore nella persona del loro zio signor cavaliere avvocato Stefano Fer, domiciliato a Pinerolo, sull'instanza del quale emanò decreto del tribunale civile di Pinerolo in data 25 scorso aprile, con cui si dichiarò che li predetti Fer Serafino, Angelo ed Ida sono gli unici eredi del fu loro padre Michele Antonio Fer, onde possa il tutore predetto esigere gli interessi di due rendite nominative proprie di detti minori sul Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato, l'una di annue lire 750, avente il numero 116797, l'altra di annue lire 250, col numero 125055, le quali erano gravate di usufrutto a favore di detto signor Fer Michele Antonio.

Pinerolo, li 15 maggio 1874.

Darbesio proc. capo.

AVVISO. 3031

(3a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere con decreto in data 17 febbraio 1872 ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico di intestare a Luisa Bassonetti fu Innocenzio le annue lire centoquarantatrè di rendita iscritta in testa del fu di lei marito Samuele Cavicchia fu Antonio, sotto il numero 103713, del 5 per 0/0, per L. 125, e numeri 605 e 615, del 3 per 0/0, per lire 18.

Not. Gioacchino Gagliani.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Salerno, con deliberazione del 18 maggio 1874, ha dichiarato, che gli eredi del fu notaro Punzi Francesco Maria, sono Carmine Francesco e Geronima Punzi, ed ai medesimi doversi attribuire dal Debito Pubblico il certificato di L. 40, n. 51236, intestato al detto Punzi Francesco Maria.

3021 Angelo Barone proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Salerno con deliberazione del 20 maggio 1874 ha disposto che il certificato nominativo della rendita di lire 500, n. 34335, e l'altro di lire 20, n. 76083, intestati a Gisolfi Nicola fu Giuseppe venghino dal Debito Pubblico tramutati in cartelle al portatore da rilasciarsi a Gisolfi Raffaella sua figlia ed erede.

3111 Gaetano Pastore proc.

AVVISO.

(3a *pubblicazione*)

Il tribunale di Cassino in data 4 maggio 1874 emetteva il seguente dispositivo: che la partita di rendita 5 % iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia di annue L. 25, n. 61871, a favore del defunto Tamburrini Giovanbattista di Giovanantonio, vincolata per cambio militare, sia intestata al germano di lui Nicola Tamburrini fu Giovanantonio, dimorante in Atina. Art. 89 e 90 del regolamento sul Debito Pubblico R. decreto 8 ottobre 1870.

2967 Salvatore d'Aprea.

DELIBERAZIONE.

(3a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Benevento deliberando in camera di consiglio sul rapporto del presidente delegato, ed uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, con ordinanza in data 11 maggio 1874 ordina ai rappresentanti del Debito Pubblico del Regno Italiano ad intestare col vincolo della inalienabilità a favore dello Spedale delle donne inferme di Benevento, sotto il titolo di S. Gaetano, la rendita di L. 635, iscritta a favore del fu Nicola Collarile, fu Michele, risultante dal certificato n. 58710, e n. di posizione 18133, datato 31 dicembre 1862.

Benevento, li 16 maggio 1874.

Il Presidente della Commissione Amministrativa dello Spedale di S. Gaetano:

2973 Gabriele Mazzei.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3a *pubblicazione.*)

Per decreto del tribunale civile e correzionale di Chieti del 27 aprile 1874, sulla domanda del signor Michele Carrone, di Michele, di Villafranca di Piemonte, venne autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano ad operare il tramutamento della cartella nominativa di L. 465 di rendita consolidata 5 % intestata alla fu Giuseppina Giuliano, di Giovanni Battista, avente il n. 111212, in cartelle al portatore per l'eguale rendita, da rimettersi al suddetto signor Michele Carrone, di Michele, quale cessionario.

Si rende quanto di sopra di pubblica ragione per ogni effetto di legge.

Chieti, 30 aprile 1874.

2958 Enrico Cacco avv.

ORDINANZA. 3002

(3a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli ordina che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia tramuti in cartelle al portatore il certificato di annue lire centosettanta di rendita col num. 53077, e di posizione 11367, intestato per la proprietà al signor Luigi Oliva fu Gennaro, e per l'usufrutto a Carmine Oliva, e consegni le dette cartelle ai germani Raffaele, Michele e Vincenzo Oliva.

Così deliberato a 8 maggio 1874. — N. Palumbo presidente.

Cav. Vincenzo M.a Picarone notaio in Napoli.

ORDINANZA. 3003

(3a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli ordina che la Direzione del Gran Libro del Regno d'Italia tramuti in cartelle al portatore il certificato di rendita di annue lire centoventi, col numero 96913, e di posizione 8894, intestato a Paolella Giacinto fu Pasquale, condizionata durante la sua vita e sino a che avrebbe guardato il letto vedovile, e consegni le cartelle suddette ad Alfonso Paolella.

Così deliberato a 4 maggio 1874. — N. Palumbo presidente.

Cav. Vincenzo M.a Picarone notaio in Napoli,

DELIBERAZIONE. 3066

(3a *pubblicazione*)

" Il tribunale di Avellino deliberando
" in camera di consiglio, sul rapporto del
" giudice sig. Petrone commissario, or-
" dina alla Cassa centrale dei depositi e
" prestiti presso la Direzione Generale
" del Debito Pubblico di pagare la somma
" risultante dalla polizza del 20 giugno
" 1860, n. 6504, intestata a Russo Raffaele
" di Benedetto, surrogato ordinario nel
" sesto reggimento granatieri, per lire
" centosettanta in favore di Diego Por-
" tanova, e la restante somma in favore
" di Filomena Vietri sua moglie, a norma
" dell'istromento del 21 luglio 1872, per
" notar circolo di Montoro Inferiore (re-
" gistrato in Solofra, li 10 agosto detto
" anno n. 356, lire 4 80 al ricevitore).
" Così deliberato oggi li 22 dicembre 1873
" dai signori Nicola Saracinelli giudice
" funzionante da presidente, Giacinto Pe-
" trone giudice, e Silvio del Percio ag-
" giunto giudiziario.
" Nicola Saracinelli.
" Ferdinando Bonito vicecanc. "

Quietanza n. 7427, per diritto di bollo, originale e trascrizione, articolo 157, lire 4 65 — Avellino, li 28 dicembre 1873 — Gallo.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta.